



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 01.08.2003  
COM(2003) 453 definitivo

2003/0172 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio**

(presentata dalla Commissione)

# RELAZIONE

## **1. INTRODUZIONE**

La presente è una proposta di direttiva quadro che sarà seguita da misure di esecuzione finalizzate a definire specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate dalla Commissione assistita da un comitato di regolamentazione. Ogni misura di esecuzione sarà corredata di una relazione e di una valutazione d'impatto e sarà oggetto di una procedura di consultazione. Il presente testo ha lo scopo di illustrare le considerazioni e i concetti che stanno alla base della direttiva quadro, nonché i motivi che l'hanno resa necessaria.

## **2. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **2.1. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia: contesto**

È generalmente riconosciuto che la fabbricazione, la distribuzione, l'uso e la gestione del fine vita dei prodotti che consumano energia comportano una serie notevole di importanti impatti sull'ambiente, quali il cambiamento del clima associato ai consumi energetici, il consumo di altri materiali e di risorse naturali come l'acqua, la produzione di rifiuti e il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose.

Le stime indicano che più dell'80% di tutti gli impatti ambientali connessi ai prodotti si determina durante la fase della loro progettazione<sup>1</sup>. L'integrazione di considerazioni ambientali quanto prima possibile nel processo di sviluppo dei prodotti costituisce quindi lo strumento più efficace per la modifica e il miglioramento di questi ultimi.

È assai probabile che, con l'ampia diffusione e gli importanti impatti ambientali dei prodotti che consumano energia, la crescente sensibilizzazione del pubblico sulle problematiche ambientali si traduca in una sempre maggiore considerazione degli aspetti ambientali e delle prestazioni di questi prodotti. È importante evitare la frammentazione del mercato a causa dell'esistenza di prescrizioni nazionali divergenti quanto agli aspetti ambientali di tali prodotti. Occorre quindi istituire un quadro comunitario armonizzato e coerente nell'ambito del quale trattare le specifiche per la progettazione ecocompatibile.

### **2.2. Obiettivo**

La presente proposta mira ad istituire un quadro regolamentare esaustivo e coerente in cui trattare le specifiche per la progettazione ecocompatibile con i seguenti obiettivi:

- garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia all'interno dell'UE;

---

<sup>1</sup> “How to do EcoDesign?”, guida ad una progettazione corretta sul piano ambientale ed economico edita dall'Agenzia federale tedesca per l'ambiente, Verlag form, 2000.

- migliorare le prestazioni ambientali complessive di questi prodotti e proteggere così l'ambiente;
- contribuire a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e accrescere la concorrenzialità dell'economia dell'Unione;
- tutelare gli interessi tanto dell'industria quanto dei consumatori.

La proposta è quindi totalmente in linea con la promozione dello sviluppo sostenibile e costituisce nel contempo un esempio concreto di integrazione degli aspetti ambientali nelle altre politiche comunitarie.

Queste diverse considerazioni, che uniscono obiettivi connessi all'energia e all'ambiente con gli aspetti relativi al mercato interno e alla concorrenzialità, forniscono la base per lo sviluppo delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti, come descritto nei capitoli successivi.

### **2.3. Campo di applicazione**

La proposta di direttiva quadro si applica in teoria a tutti i prodotti che usano energia per svolgere la funzione per la quale sono stati progettati, fabbricati e commercializzati. Sono contemplate tutte le fonti di energia benché le misure di esecuzione riguarderanno probabilmente solo i prodotti che utilizzano energia elettrica o combustibili solidi, liquidi o gassosi.

Si tratta di un campo di applicazione molto vasto. In pratica, tuttavia, la direttiva quadro definisce i criteri per la selezione dei prodotti che possono essere oggetto di misure di esecuzione.

Alcune parti interessate hanno espresso il desiderio che la proposta fornisca un elenco dei prodotti che le misure di esecuzione dovrebbero trattare in via prioritaria nonché uno scadenziario per la realizzazione delle diverse attività. Risulta però difficile stabilire delle priorità, anche perché l'importanza relativa delle priorità ambientali, nonché delle altre priorità, varia nel tempo. Potrebbe inoltre rivelarsi controproducente in quanto i settori industriali non presenti nell'elenco avrebbero minori incentivi per essere proattivi. L'applicazione corretta della direttiva quadro deve essere tenuta al riparo da eventuali sviluppi che potrebbero pregiudicare alcuni dei suoi principali vantaggi quali la flessibilità, la rapidità nella presa di decisioni e l'incentivo all'autoregolamentazione (si vedano anche i capitoli 5.1 e 5.2 della presente relazione). Alcune parti interessate inoltre hanno espresso dubbi quanto alla disponibilità di risorse all'interno dei servizi della Commissione per elaborare e monitorare un numero potenzialmente elevato di misure di esecuzione. A questo punto occorre chiarire che la Commissione non può e non deve produrre un vasto numero di misure di esecuzione quanto piuttosto un numero limitato per casi ben giustificati, selezionati conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva quadro.

Si propone quindi che, anziché tentare di definire un campo d'applicazione ristretto, la direttiva quadro fissi i criteri di ammissibilità per l'adozione di misure di esecuzione (cfr. articolo 12). Un prodotto, ad esempio, verrà selezionato solo se presenta un importante volume di vendite nel mercato dell'UE e se produce un notevole impatto ambientale a livello europeo. Questo è perfettamente conforme alle condizioni e alle metodologie delineate dal sistema comunitario per l'assegnazione di

un marchio di qualità ecologica<sup>2</sup>. Un altro criterio è rappresentato dalle potenzialità di miglioramento, che potrebbe tenere conto tanto della legislazione in vigore quanto delle iniziative proattive dell'industria. Nell'analisi sono integrati anche ulteriori aspetti (performance del prodotto, salute e sicurezza, impatto sui consumatori, concorrenzialità dei produttori).

Il campo di applicazione comprende inoltre le *parti* destinate ad essere incorporate nei prodotti che consumano energia che vengono immesse sul mercato come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali e le cui prestazioni ambientali possono essere oggetto di una valutazione indipendente. Entrambe le condizioni devono essere rispettate. Ad esempio, anche qualora una parte possa essere venduta direttamente al consumatore, come nel caso di una resistenza o di un condensatore, i principali aspetti ambientali possono dipendere da come tale parte staccata viene utilizzata nel prodotto finale. In questo caso un'analisi indipendente delle sue prestazioni ambientali non è né possibile né significativa; in ogni caso si applicano i criteri di cui all'articolo 12. La parte può tuttavia rientrare nell'articolo 10, il che significa che, se necessarie all'elaborazione del profilo ecologico, opportune informazioni di base (ad esempio sulla composizione, il consumo energetico, ecc.) dovranno essere fornite al fabbricante delle apparecchiature. È chiaro che **senza l'adozione di misure di esecuzione la direttiva quadro non comporta alcun obbligo giuridico per i fabbricanti.**

Si propone di escludere i veicoli dal campo di applicazione in quanto questo è già molto vasto e inoltre i veicoli a motore sono già sottoposti a numerose misure regolamentari e volontarie (ad esempio, legislazione dettagliata sulla progettazione, accordo volontario sulle emissioni di CO<sub>2</sub>).

L'applicazione della presente direttiva contribuirà ad integrare nella progettazione dei prodotti il concetto del ciclo di vita, uno dei principi fondamentali della politica integrata relativa ai prodotti<sup>3</sup> (IPP). L'esperienza acquisita nella sua applicazione permetterà di valutare se sia opportuno elaborare direttive quadro analoghe per altri prodotti o fissare obblighi generali affinché i produttori adottino una progettazione ecocompatibile. Queste attività verranno realizzate nell'ambito dei lavori che faranno seguito alla comunicazione sulla politica integrata dei prodotti.

### 3. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

#### 3.1. Contesto politico

Lo **sviluppo sostenibile** rappresenta uno dei principali obiettivi politici dell'Unione europea. L'articolo 2 del trattato CE evidenzia il compito di promuovere uno sviluppo sostenibile dell'economia della Comunità. L'articolo 6 del trattato CE impone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate nelle altre politiche ed azioni comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Nel 1998 il Consiglio europeo di Cardiff ha ribadito la necessità di introdurre considerazioni ambientali nelle altre politiche. Nel dicembre del 1999 il

---

<sup>2</sup> Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica (GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 28).

<sup>3</sup> COM (2001) 68 def.

Consiglio europeo di Helsinki ha evidenziato le tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale e ambientale.

- 3.1.1. La fissazione di prescrizioni per i prodotti che consumano energia commercializzati all'interno della Comunità assume un'importante dimensione in relazione al **mercato interno**. Esistono numerosi esempi di provvedimenti, già adottati o previsti a livello nazionale, che riguardano l'impiego di sostanze pericolose o che destano preoccupazione per l'ambiente. In risposta a tali iniziative la Comunità ha adottato norme armonizzate per l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; tali apparecchiature rientrano nel campo di applicazione della presente proposta. Problemi analoghi sono emersi in relazione ai requisiti di rendimento energetico di alcuni prodotti. Data la varietà di aspetti ambientali riguardanti i prodotti che consumano energia nonché la crescente integrazione delle esigenze legate alla tutela dell'ambiente in altri ambiti politici, occorre creare un quadro coerente ed esaustivo in cui armonizzare le specifiche per la progettazione ecocompatibile a livello comunitario, evitando così potenziali ostacoli agli scambi. Un siffatto quadro rafforzerà la trasparenza quando le considerazioni ambientali connesse ai prodotti verranno inserite nelle politiche fiscali e a livello di appalti pubblici.
- 3.1.2. Un altro importante contributo allo sviluppo sostenibile viene dalla **sicurezza dell'approvvigionamento energetico**. Nel suo Libro verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico"<sup>4</sup> la Commissione sottolinea che il crescente fabbisogno di approvvigionamento energetico abbordabile da parte dell'Unione europea la farà dipendere sempre più da fonti di energia esterne e che l'allargamento rafforzerà questa tendenza. Poiché l'UE dispone di ridotti margini di manovra per influenzare le condizioni di approvvigionamento energetico è essenziale che essa possa agire dal lato della domanda, non intervenendo sull'attività economica, ma facendo un uso efficace dell'energia ogni qualvolta possibile.

La riduzione del consumo energetico dei prodotti dà un importante contributo:

- alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico: l'efficienza energetica riduce la dipendenza da fonti energetiche;
- alla concorrenzialità: un corretto rendimento energetico può migliorare la concorrenzialità dell'industria e del commercio nell'Unione poiché per una determinata produzione viene utilizzata una minore quantità di energia; il valore dell'energia risparmiata può compensare in pochi anni i costi sostenuti;
- alla tutela dell'ambiente: il programma europeo sul cambiamento climatico (European Climate Change Programme - ECCP) ha messo in luce le enormi potenzialità in termini di costi di un miglioramento del rendimento energetico dei prodotti, responsabili del 30% circa del consumo totale di energia primaria nonché del 40% circa delle emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera. La riduzione del consumo energetico dei prodotti che consumano energia può dare un contributo notevole agli sforzi intrapresi dalla Comunità al fine di conseguire gli impegni di Kyoto per la riduzione dei gas a effetto serra entro il 2012. Potrebbe inoltre

---

<sup>4</sup> COM (2000) 769 del 29 novembre 2000.

rivelarsi ancora più importante nel periodo successivo al 2012, tenendo presente che il sesto programma comunitario di azione per l'ambiente prevede una riduzione del 20-40% entro il 2020.

La fissazione di prescrizioni in tema di rendimento energetico, come qualsiasi altra specifica per la progettazione ecocompatibile, seguirà il principio dell'IPP secondo il quale gli impatti ambientali non vengono semplicemente trasferiti da uno stadio del ciclo di vita ad un altro. Le specifiche di rendimento energetico sono quindi inserite in questo quadro globale.

- 3.1.3. Una delle priorità per garantire lo sviluppo sostenibile alle generazioni future è quella di ridurre gli effetti negativi causati dai prodotti sull'**ambiente**. Dati i molteplici aspetti ambientali dei prodotti esiste tuttavia il rischio che politiche settoriali si concentrino su particolari aspetti o stadi del ciclo di vita dei prodotti a scapito di altri, il che potrebbe comportare l'elaborazione di una legislazione contraddittoria o controproducente. Questa situazione può essere evitata adottando un approccio basato sulla politica integrata relativa ai prodotti, che è stata formulata nel Libro verde citato in precedenza e che è ulteriormente approfondita nella comunicazione in materia<sup>5</sup>. La politica integrata dei prodotti mira a ridurre l'impatto ambientale di tutti i prodotti e i servizi nel corso dell'intero ciclo di vita. Essa è fondata sul principio del ciclo di vita, sul coinvolgimento delle parti interessate, sul continuo miglioramento dei prodotti e sul ricorso a vari strumenti politici, fra cui misure di ecodesign.

La costruzione di un mondo sostenibile per le generazioni future non deve però portare a trascurare le esigenze delle generazioni attuali. La definizione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti dovrebbe quindi tenere conto anche delle condizioni socioeconomiche.

Per concludere, la presente proposta mira a creare un quadro idoneo a migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti che consumano energia, garantendo e rafforzando un solido contesto economico per questo importante settore di attività per quanto riguarda la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e la concorrenzialità dell'industria. Essa soddisfa quindi pienamente le condizioni per promuovere lo sviluppo sostenibile e costituisce parallelamente un esempio concreto di integrazione degli aspetti connessi alla tutela dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie nonché di applicazione dei concetti dell'IPP in un vasto ambito di prodotti.

#### 4. SUSSIDIARIETÀ

Malgrado numerosi fabbricanti abbiano compiuto notevoli sforzi per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti, nell'UE continuano ad essere commercializzati migliaia di nuovi prodotti caratterizzati da cattive prestazioni ambientali, le quali potrebbero essere considerevolmente migliorate con costi ridotti o nulli.

La presente proposta si prefigge di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e il mercato interno per questi prodotti. La tutela dell'ambiente e la libera circolazione delle merci sono di competenza tanto degli Stati membri quanto della Comunità, il

---

<sup>5</sup> COM (2003) 302 def. del 18 giugno 2003.

che giustifica un'iniziativa giuridica a livello comunitario. Entrambe le tematiche presentano inoltre un carattere transnazionale: si ritiene pertanto che gli obiettivi non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, ma possano essere conseguiti meglio a livello comunitario. La proposta soddisfa quindi il criterio della sussidiarietà quale enunciato all'articolo 5 del trattato.

Vari studi hanno dimostrato che la regolamentazione costituisce uno sprone per le attività di progettazione ecocompatibile<sup>6</sup>, soprattutto a livello di PMI<sup>7</sup>. Sono necessarie iniziative di ordine legislativo per stimolare un'integrazione adeguata delle considerazioni ambientali nel processo di progettazione da parte dei fabbricanti. Anche nelle imprese di maggiori dimensioni la diffusione e l'applicazione della progettazione ecocompatibile nei vari servizi risultano spesso problematiche<sup>8</sup>. Occorre inoltre ricordare che le misure di progettazione ecocompatibile, pur dimostrandosi economicamente vantaggiose a medio termine, non sempre comportano benefici finanziari diretti e visibili: si tratta di un aspetto di notevole importanza soprattutto per le imprese più piccole e per i consumatori a basso reddito. I miglioramenti sono ostacolati dalla forte concorrenza proveniente dai fabbricanti che si preoccupano molto poco dell'impatto ambientale dei prodotti da essi immessi sul mercato comunitario.

## 5. PROPORZIONALITÀ E "MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE"

### 5.1. Scelta dello strumento giuridico

Benché sia necessario affrontare con urgenza la questione dell'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia e malgrado i rischi per il mercato interno se questo non si realizza con un'armonizzazione a livello comunitario, occorre garantire che qualsiasi atto legislativo sia fondato su adeguate conoscenze scientifiche ed esperienze pratiche. Si propone pertanto di elaborare una direttiva quadro che non comporti obblighi immediati, ma che offra la possibilità di definire rapidamente specifiche per la progettazione ecocompatibile in base ad analisi tecniche ed economiche.

Si tratta di un punto essenziale da considerare nell'analizzare la proposta: gli effetti sui fabbricanti, i consumatori e l'ambiente risulteranno dalle **misure di esecuzione** che saranno adottate dalla Commissione mediante la procedura del comitato dopo l'adozione della presente direttiva quadro da parte del Consiglio e del Parlamento europeo.

La Commissione è pienamente consapevole della delicatezza della questione dal punto di vista istituzionale. Da un lato, occorre stabilire procedure efficaci in grado di garantire rapidi progressi e di contribuire fattivamente al raggiungimento dei principali obiettivi quali gli impegni di Kyoto: questo è particolarmente importante

---

<sup>6</sup> Studio di ESTO/IPTS: "Eco-design: European State of the Art", pag. 39.

<sup>7</sup> Osservatorio sulle PMI europee, rapporto 2002/N. 4: "European SMEs and Social and Environmental Responsibility" pag. 40, disponibile sul sito: [http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise\\_policy/analysis/doc/smes\\_observatory\\_2002\\_report4\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/smes_observatory_2002_report4_en.pdf)

<sup>8</sup> "Towards the Actual Implementation of Ecodesign in Industry" – The "Haves" and "Needs" viewed by the European Ecodesign Community", McAloone, Bey e al., presentato in CARE INNOVATION 2002.

per le questioni altamente tecniche come la fissazione e la tempestiva revisione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Dall'altro lato, occorre garantire la solidità giuridica delle soluzioni proposte (anche alla luce degli obblighi internazionali) e mantenere lo spirito di cooperazione fra le istituzioni dell'UE.

È chiaro che occorre trovare il giusto equilibrio fra queste due esigenze fondamentali. In tale contesto è opportuno ricordare che in ogni caso la decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione stabilisce che il Parlamento europeo debba essere ampiamente informato e abbia la possibilità di esprimere il proprio disaccordo al Consiglio e alla Commissione. Tale equilibrio sarà ulteriormente rafforzato con la recente proposta della Commissione volta a modificare la decisione 1999/468/CE del Consiglio<sup>9</sup>, la quale intende porre su un piano di parità le due branche dell'autorità legislativa nell'esercizio del controllo delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione per le materie soggette a codecisione.

**Nello spirito della proposta architettura istituzionale**<sup>10</sup> il presente documento introduce quindi una direttiva quadro che fissa i principi e i criteri generali per elaborare specifiche per la progettazione ecocompatibile lasciando tuttavia alla Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione, lo sviluppo e l'adozione delle misure di esecuzione per i singoli prodotti. La direttiva quadro delinea con molta chiarezza i limiti entro i quali le misure di esecuzione possono essere adottate, definendo i criteri di scelta dei prodotti (articolo 12), gli aspetti ambientali che possono essere trattati dalle misure di esecuzione (Allegato I) nonché la metodologia da utilizzare per fissare specifiche particolari (Allegato II).

Questo processo accrescerà al massimo i miglioramenti ambientali mediante una più rapida adozione delle misure di esecuzione e l'integrazione delle attuali priorità ambientali per un maggior numero di prodotti che consumano energia. Ogni proposta inoltre sarà pienamente compatibile con il principio di proporzionalità dato che le dettagliate misure di esecuzione si fonderanno su informazioni ed analisi appropriate, fra cui valutazioni d'impatto (molto più facili da elaborare e sviluppare quando la misura riguarda un prodotto specifico o un determinato aspetto ambientale) e terranno conto di tutti gli eventuali impegni assunti autonomamente dall'industria nonché di qualsiasi altra misura proattiva da essa presa in conseguenza dell'adozione della presente direttiva quadro.

Le misure di esecuzione verranno decise previa adeguata consultazione delle parti interessate quali, ad esempio, l'industria manifatturiera e altri settori interessati come le ONG impegnate nella tutela dell'ambiente e le associazioni di consumatori e utenti. Dalla consultazione potrebbe emergere l'esigenza, tra l'altro, di una introduzione graduale di talune specifiche e/o di disposizioni di transizione (relativamente, ad esempio, alle date di applicazione, alla natura o ai livelli delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, ecc.): al momento di proporre le misure di esecuzione la Commissione terrà opportunamente conto di tutti questi elementi.

---

<sup>9</sup> COM (2002) 719 def. dell'11.12.2002.

<sup>10</sup> COM (2002) 728 del 5.12.2002.

## 5.2. Massimizzare l'impatto promuovendo l'autoregolamentazione

Fino ad oggi nella maggior parte dei casi le specifiche concernenti le prestazioni ambientali dei prodotti sono state introdotte con misure legislative obbligatorie. Alcuni settori dell'industria hanno espresso la loro preferenza per accordi volontari, i quali hanno avuto un esito particolarmente positivo nel campo del rendimento energetico: recentemente due accordi, il primo riguardante le perdite di televisori e videoregistratori nella modalità *stand-by* e il secondo riguardante i frigoriferi domestici e le lavatrici, sono stati applicati con successo dall'industria come impegni unilaterali. Esistono altri accordi analoghi relativi a lavastoviglie, motori elettrici, scaldacqua elettrici ad accumulo (perdite di carico) e apparecchiature audio (consumo in modalità *stand-by*).

Gli accordi volontari presentano alcuni vantaggi rispetto ai regolamenti che stabiliscono norme obbligatorie. Essi consentono rapidi progressi grazie ad un'applicazione veloce ed efficace in termini di costi, non devono necessariamente aspettare che vengano sviluppati metodi di prova riconosciuti come è invece il caso per le misure regolamentari e sono sufficientemente flessibili da adeguarsi alle differenti opzioni tecnologiche e alla sensibilità del mercato.

L'autoregolamentazione tuttavia non è sempre possibile, soprattutto nei settori in cui il mercato si presenta assai frammentato. Questo è importante per i prodotti che consumano energia se si considerano le dimensioni e la mancanza di omogeneità dei settori interessati; non si può sperare che gli operatori economici prendano spontaneamente iniziative volontarie credibili e coerenti per affrontare gli aspetti ambientali concernenti i prodotti che consumano energia nel corso del loro ciclo di vita.

Occorre infine segnalare alcuni inconvenienti: l'autoregolamentazione non è vincolante per tutti gli operatori industriali (il che rende possibile la presenza di *free rider*) e, a differenza della legislazione, non può essere fatta rispettare dai tribunali. Non è possibile quindi garantirne l'osservanza.

L'adozione di una direttiva quadro sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile rafforzerà il potenziale impatto dell'autoregolamentazione da parte dell'industria. Quest'ultima, consapevole che la Comunità dispone di uno strumento efficace per fissare rapidamente prescrizioni grazie all'adozione di misure di esecuzione, potrà assumere autonomamente impegni efficaci ovvero sostenere le prescrizioni obbligatorie qualora risulti chiaro che sarebbero troppi i *free rider* che non condividerebbero gli stessi obiettivi di miglioramento ambientale. La direttiva quadro offrirebbe inoltre una rapida alternativa qualora un impegno volontario non dovesse funzionare.

## 5.3. Riduzione e semplificazione dell'“acquis”

Esistono già direttive concernenti i requisiti minimi di rendimento energetico per alcuni tipi di prodotti<sup>11</sup>. Esse possono essere considerate come misure di esecuzione

---

<sup>11</sup> Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi, GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17; direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36; direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.

della presente direttiva quadro per quanto riguarda il consumo energetico durante l'uso dei prodotti; la legislazione comunitaria viene così consolidata e semplificata.

Se opportuno, queste misure di esecuzione possono essere modificate con la procedura descritta nella presente direttiva quadro allo scopo di adattare le specifiche e/o di includere altri aspetti.

La direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali<sup>12</sup> ha fissato prescrizioni ora sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas e della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia<sup>13</sup>. Poiché la direttiva 78/170/CEE (quale modificata dalla direttiva 82/885/CE) è divenuta obsoleta si propone di abrogarla.

L'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE introduce un sistema facoltativo di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Le disposizioni relative a tale sistema di classificazione non hanno prodotto i risultati attesi e possono quindi essere abrogate.

La direttiva 86/594/CEE<sup>14</sup> fissa un metodo standard per testare il livello di rumore emesso dagli apparecchi domestici. Gli Stati membri che decidono di rendere obbligatoria la pubblicazione delle informazioni relative alle emissioni sonore devono imporre ai fabbricanti di utilizzare questo metodo normalizzato. La direttiva tuttavia non stabilisce che la pubblicazione delle informazioni sulle emissioni sonore sia obbligatoria e attualmente nessuno Stato membro ne richiede la pubblicazione. La direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura al punto di vendita introduce un elemento facoltativo relativo al rumore che si ricollega alla direttiva 86/594/CEE. Essa lascia che siano i singoli Stati membri a richiedere che le informazioni relative al rumore figurino o meno sull'etichetta. Numerosi fabbricanti inoltre non sono soddisfatti del metodo stabilito dalla direttiva 86/594/CEE. Ne consegue che nella pratica queste informazioni non sono rese disponibili ai consumatori. Una situazione di questo tipo non garantisce una corretta armonizzazione e si rivela poco efficace. Per motivi di coerenza con l'approccio del mercato interno e dato che la direttiva non produce i risultati attesi è opportuno inserire gli aspetti relativi alle emissioni di rumore in una valutazione delle prestazioni ambientali più integrata. La presente direttiva fornisce un quadro coerente per affrontare questa problematica poiché le emissioni sonore verranno valutate insieme agli altri aspetti ambientali del prodotto. La direttiva 86/594/CEE ed i riferimenti ad essa contenuti nella legislazione comunitaria possono quindi essere abrogati.

---

<sup>12</sup> GU L 52 del 23.2.1978, pag. 32.

<sup>13</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

<sup>14</sup> GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

#### 5.4. Coerenza con la legislazione comunitaria

La presente proposta è compatibile con le altre legislazioni ed iniziative dell'Unione concernenti gli aspetti ambientali dei prodotti e ne rafforzerà l'integrazione e l'efficacia.

La direttiva quadro proposta ha un campo di applicazione più ampio rispetto a qualsiasi altra legislazione comunitaria esistente in materia, tanto in termini di prodotti contemplati quanto di aspetti ambientali, e in questo senso potrà servire a colmare importanti lacune. D'altro canto esistono già esempi di particolari aspetti ambientali di determinati prodotti disciplinati a livello comunitario; in questi casi la presente proposta fornirà un quadro coerente che ne consentirà l'adeguamento in vista di un rapido ed efficace miglioramento delle prestazioni ambientali.

La direttiva RAEE<sup>15</sup> disciplina la gestione dei rifiuti di alcuni dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della presente proposta (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e fissa obiettivi in tema di raccolta, riciclaggio e recupero. Essa stabilisce inoltre il principio della responsabilità finanziaria dei produttori per il trattamento dei rifiuti. La presente proposta promuoverà ulteriormente una progettazione atta ad agevolare il reimpiego ed il riciclaggio dei prodotti introducendo sistematicamente tali aspetti nelle fasi iniziali del processo di progettazione e fornendo indicatori concreti per il monitoraggio dei progressi realizzati in questo ambito.

Per quanto riguarda l'impiego delle varie sostanze, la direttiva 2002/95/CE<sup>16</sup> disciplina l'impiego di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È chiaro che oltre a queste sostanze i prodotti che consumano energia ne utilizzano numerose altre il cui rilascio nell'ambiente andrebbe controllato se non addirittura bloccato. La presente proposta solleciterà i produttori ad esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'impiego di tali sostanze ed il loro rilascio nell'ambiente nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti. Grazie inoltre all'ampia trasmissione di informazioni ai fabbricanti, lungo la catena di produzione, e da questi agli utilizzatori finali ed alle strutture adibite al trattamento essa contribuirà ad un'attuazione e ad un monitoraggio rapidi e corretti della direttiva.

Sarà possibile considerare il consumo energetico nel corso dell'intero ciclo di vita del prodotto e non solo durante il suo impiego, come avviene attualmente. Potranno inoltre essere fissate con prontezza prescrizioni quantitative in tema di rendimento energetico sotto forma di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, le quali consentiranno rapidi progressi nel campo del cambiamento climatico e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. A tale proposito sono già state adottate numerose direttive che fissano prescrizioni minime di rendimento energetico delle apparecchiature in fase d'uso.

Sono state previste iniziative per migliorare il rendimento energetico delle apparecchiature nei tre principali settori di consumo: domestico, terziario e industriale. Fino ad oggi la Commissione ha seguito un duplice approccio consistente

---

<sup>15</sup> Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

<sup>16</sup> Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

da un lato in una maggiore sensibilizzazione del consumatore sull'esistenza di modelli di apparecchiature con un migliore rendimento energetico (etichettatura indicante il consumo di energia) e dall'altro nella produzione di apparecchiature più efficienti da parte dei produttori (requisiti di rendimento energetico).

Inizialmente è stata prestata un'attenzione particolare agli elettrodomestici poiché gli ostacoli all'ingresso di apparecchi con un efficace rendimento energetico sono apparsi particolarmente difficili da eliminare proprio nel settore domestico. Il principale ostacolo in questo settore è rappresentato dalla scarsa sensibilizzazione ed informazione del consumatore e dalla sua mancanza di conoscenze tecniche sul consumo energetico dei singoli apparecchi nonché sulle possibilità di risparmiare energia.

Le prescrizioni in tema di rendimento energetico promuovono direttamente il miglioramento dell'efficienza energetica nella fase di progettazione del prodotto. Esse costituiscono uno strumento assai efficace per trasformare il mercato e per realizzare notevoli risparmi energetici a basso costo, soprattutto nei casi in cui le informazioni e le etichette non sono in grado di influenzare gli utilizzatori finali. Se i miglioramenti di rendimento vengono definiti all'atto della progettazione del prodotto si può avere la certezza che i risparmi auspicati verranno realizzati. Numerosi partner economici dell'UE<sup>17</sup> hanno adottato o stanno considerando la possibilità di adottare prescrizioni di rendimento energetico come iniziativa politica fondamentale per migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature.

Le prescrizioni di rendimento energetico garantiscono un miglioramento dell'efficienza energetica in quanto impediscono la commercializzazione delle apparecchiature con la peggiore prestazione per una determinata funzione. Esse completano altre iniziative quali l'etichettatura dei prodotti (ad esempio, la direttiva 92/75/CEE relativa all'etichettatura degli apparecchi domestici).

Specifiche minime obbligatorie particolari per la progettazione ecocompatibile o specifiche volte a migliorare le prestazioni ambientali complessive di un prodotto risultano inoltre complementari rispetto all'iniziativa del marchio di qualità ecologica<sup>18</sup>. Tale marchio introduce l'etichettatura volontaria dei prodotti che rispondono a criteri ambientali di elevatissima qualità, mirando in questo modo a distinguere e premiare i prodotti con le migliori prestazioni: l'obiettivo non è quindi lo stesso della presente proposta. Le informazioni raccolte nel corso di questa iniziativa si dimostreranno tuttavia assai utili per individuare i principali aspetti ambientali dei prodotti interessati. Parallelamente le informazioni ambientali ottenute e rese disponibili grazie all'applicazione della direttiva quadro proposta potranno essere utilizzate per altre attività condotte nell'ambito dell'iniziativa del marchio di qualità ecologica. Infine le norme di misurazione utilizzate per il marchio di qualità ecologica al fine di valutare importanti parametri ambientali e funzionali potranno essere utilizzate anche per la presente direttiva quadro (si veda il consumo energetico: attualmente le stesse norme sono utilizzate per il marchio di qualità

---

<sup>17</sup> Tra questi paesi figurano Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Thailandia, Svizzera, Corea del Sud, Filippine, Messico, Nuova Zelanda, Australia, Taiwan.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1).

ecologica, per le etichette relative al consumo di energia a norma della direttiva 92/75/CEE e per le direttive sui requisiti di rendimento energetico).

La proposta di direttiva quadro, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita dei prodotti, favorirà inoltre la conformità ad altri atti giuridici dell'UE che non riguardano direttamente i prodotti, quali la direttiva IPPC<sup>19</sup> o la legislazione concernente la qualità dei diversi comparti ambientali (aria, acqua) e le emissioni da essi ricevute. Essa dovrebbe inoltre aumentare la diffusione e la visibilità del sistema EMAS<sup>20</sup> facendo in modo che le imprese che applicano tale sistema a livello di progettazione dei prodotti possano utilizzarlo per dimostrare la conformità degli stessi alle misure di esecuzione derivanti dalla presente direttiva.

Restano infine numerose caratteristiche dei prodotti che presentano un impatto ambientale notevole o potenzialmente importante, ma che non sono ancora state disciplinate dalla legislazione comunitaria (ad esempio, la natura e la varietà dei materiali, l'impiego di acqua e di altri prodotti di consumo, le emissioni nell'acqua e nell'aria). Grazie all'introduzione di un quadro coerente in cui valutare le prestazioni ambientali complessive dei prodotti, anziché mediante un approccio incentrato sui singoli aspetti ambientali degli stessi, i miglioramenti dell'impatto ambientale dei prodotti che consumano energia verranno realizzati più rapidamente e con maggiore efficacia. Un approccio frammentato, orientato al conseguimento di miglioramenti specifici per singoli aspetti, potrebbe addirittura ripercuotersi negativamente su altri aspetti ambientali.

Per concludere, la presente proposta di direttiva quadro in tema di progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia completerà e agevolerà l'applicazione e il monitoraggio delle misure comunitarie esistenti; essa fornirà inoltre la cornice adeguata entro cui trattare rapidamente le questioni ambientali emergenti.

## **6. BASE GIURIDICA**

La presente direttiva disciplinerà le condizioni per l'immissione sul mercato comunitario dei prodotti che consumano energia tramite l'armonizzazione delle prescrizioni in tema di tutela dell'ambiente inerenti ai prodotti. Essa si prefigge di tutelare l'ambiente eliminando o evitando, nel contempo, le barriere agli scambi e impedendo le distorsioni della concorrenza che potrebbero derivare da eventuali sistemi di regolamentazione divergenti. Essa è incentrata quindi sullo sviluppo sostenibile e mira a tutelare l'interesse pubblico migliorando contemporaneamente le condizioni per il funzionamento del mercato interno e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Non si tratta del primo esempio di legislazione dell'Unione fondata sull'articolo 95 del trattato che presenta nel contempo altri obiettivi politici quali la tutela dell'ambiente: anche le direttive concernenti l'imballaggio e le pile nel settore della gestione dei rifiuti nonché la prossima direttiva sulle restrizioni dell'uso di sostanze

---

<sup>19</sup> Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

pericolose si fondano sull'articolo 95. Sullo stesso articolo si basano anche una direttiva adottata di recente che riguarda l'emissione acustica delle apparecchiature destinate a funzionare all'aperto nonché la legislazione in tema di emissioni dei motori delle macchine mobili non stradali, le direttive esistenti in tema di requisiti minimi di efficienza energetica e la direttiva quadro relativa all'etichettatura indicante il consumo energetico degli apparecchi domestici.

Il paragrafo 3 dell'articolo 95 del trattato CE afferma esplicitamente che "la Commissione, nelle sue proposte [...] in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato". I paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo prevedono inoltre la possibilità che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni nazionali relative alla protezione dell'ambiente giustificate da un problema specifico e fondate su nuove prove scientifiche.

Per concludere, l'articolo 95 è quindi adatto all'armonizzazione delle specifiche per la progettazione dei prodotti allo scopo di migliorare le loro prestazioni ambientali e di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

## **7. CONSULTAZIONE ESTERNA**

La presenta proposta è il risultato della fusione di due iniziative che in precedenza erano state sviluppate separatamente dai servizi della Commissione: una relativa all'impatto ambientale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la cosiddetta bozza di direttiva "EEE") e l'altra relativa ai requisiti di rendimento energetico per le apparecchiature destinate all'utilizzatore finale. Il processo di consultazione formale sull'EEE ha avuto inizio nel settembre del 2000 mediante riunioni bilaterali con le associazioni industriali europee. Vi hanno preso parte grandi società (Siemens, Philips, Motorola, IBM, Intel, Ericsson, Nokia, ecc.) e associazioni di PMI. Si è trattato di riunioni relativamente ristrette (25-30 partecipanti) dirette non a discutere approfonditamente un testo specifico, bensì a esaminare una bozza assai informale di direttiva allo scopo di concentrare l'attenzione sui concetti ed i principi base da affrontare e di individuare le problematiche chiave. Parallelamente si sono tenute discussioni bilaterali con le ONG impegnate nella tutela dell'ambiente, nel corso delle quali si è data particolare enfasi alla nuova strategia e al suo funzionamento, e con rappresentanti del CENELEC, per analizzare le modalità da adottare relativamente ai requisiti di normalizzazione della direttiva. Nel novembre del 2000 ha avuto luogo una più ampia riunione multilaterale con tutte le parti interessate, fra cui produttori, fornitori, responsabili di impianti per la gestione dei rifiuti, ONG e funzionari degli Stati membri (circa 70 partecipanti). Data la dimensione tanto industriale quanto ambientale dell'iniziativa sono stati invitati a partecipare funzionari appartenenti a entrambi i ministeri. La riunione si è incentrata sui principi su cui si fonda la proposta allo scopo di promuovere l'interesse e di creare un livello base di comprensione comune a tutte le parti interessate.

Una volta concluso questo giro iniziale di consultazioni, i servizi della Commissione hanno presentato una nuova bozza all'inizio del marzo 2001 nel corso di una riunione cui hanno partecipato oltre 100 rappresentanti degli Stati membri, dell'industria, degli organismi di normalizzazione e delle ONG. Mentre alcune parti interessate hanno sostenuto l'esigenza di creare un quadro legislativo per introdurre considerazioni ambientali nella progettazione dei prodotti, si sono registrati anche numerosi

interventi critici nei riguardi della chiarezza e della possibilità di applicare le prescrizioni del documento di lavoro sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché sulla coerenza di questa iniziativa con altri provvedimenti comunitari, già in vigore o di prossima attuazione, relativi agli aspetti ambientali di questi prodotti. Discussioni bilaterali su questo testo sono proseguite per tutto il 2001 e sono state individuate varie questioni pratiche di applicazione fra cui le potenziali difficoltà per le PMI e gli strumenti per risolverle, il ruolo della normalizzazione, il principio del ciclo di vita per introdurre gli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché le esigenze in materia di analisi dei dati e di procedure di dichiarazione. Nel febbraio del 2002 è stato organizzato un seminario tecnico con oltre 130 partecipanti, nel corso del quale tali tematiche sono state discusse in quattro sessioni parallele. I risultati di questo seminario e le osservazioni ricevute dalle parti interessate sul documento di lavoro sono disponibili su Internet.

Parallelamente si è provveduto a elaborare la bozza di direttiva quadro sui requisiti minimi di rendimento energetico. Le parti interessate sono state consultate sulla base di un documento di lavoro corredato di una relazione e contenente domande sulle possibili opzioni relative ai punti principali da trattare negli articoli. Le parti interessate hanno potuto esprimere le proprie opinioni nel corso di un seminario organizzato il 30 aprile 2002, a cui sono stati invitati a partecipare rappresentanti degli Stati membri, dei servizi della Commissione, dell'industria, dei consumatori e delle ONG. Il verbale del seminario è stato diffuso insieme alle osservazioni formulate dalle parti interessate. L'approccio proposto è stato ampiamente accettato. I rappresentanti dell'industria hanno chiesto tuttavia ai servizi della Commissione di evitare possibili sovrapposizioni e/o contraddizioni con l'iniziativa EEE.

In seguito a queste consultazioni i servizi della Commissione hanno concluso che gli obiettivi di entrambe le iniziative avrebbero potuto essere realizzati meglio mediante un unico quadro coerente in grado di offrire alla Comunità la possibilità di adottare, se del caso, misure di esecuzione per determinati prodotti in base ad una serie di criteri. Parallelamente sarebbe stato possibile fissare concrete prescrizioni misurabili su parametri specifici quali il consumo energetico durante l'uso. Questi concetti e i relativi meccanismi sono stati integrati nella presente direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

Una prima bozza della presente direttiva quadro è stata presentata alle parti interessate perché formulassero le loro osservazioni ed è stata discussa con loro il 18 novembre 2002. L'elenco delle organizzazioni rappresentate in questa riunione è allegato alla presente relazione. I rappresentanti di alcuni Stati membri, pur favorevoli ad un approccio integrato, hanno voluto assicurarsi che la fissazione di prescrizioni in tema di rendimento energetico non fosse ritardata dalla loro inclusione nella direttiva proposta. Per la stessa ragione le ONG impegnate nella tutela dell'ambiente hanno criticato il testo ed alcune di esse hanno addirittura chiesto di abbandonare l'idea di fondere le due proposte. I rappresentanti dell'industria si sono mostrati particolarmente interessati a massimizzare il possibile ruolo delle iniziative di autoregolamentazione; insieme alle organizzazioni di tutela dei consumatori essi hanno accolto con favore la fusione delle due iniziative. Tanto le organizzazioni dei consumatori quanto quelle di tutela dell'ambiente hanno espresso le loro preoccupazioni in merito alla disponibilità di risorse in seno alla Commissione per trattare un numero sufficiente di misure di esecuzione e in merito alla propria capacità di seguire con attenzione l'elaborazione di tali misure. Il verbale,

accompagnato dalle osservazioni ricevute, è stato diffuso. Sono stati sollecitati ulteriori contributi entro il termine massimo del 15 dicembre 2002. Numerosi esponenti delle parti interessate hanno risposto per iscritto. In linea generale gli elementi di fondo sono stati accettati (direttiva quadro, procedura dei comitati, base giuridica), ma sono stati espressi dubbi su taluni aspetti (partecipazione delle parti interessate all'elaborazione delle misure di esecuzione, campo di applicazione, applicabilità delle specifiche generali, impegno nei riguardi degli obiettivi ambientali). Queste osservazioni, che possono essere consultate su Internet<sup>21</sup>, sono state attentamente considerate dai servizi della Commissione ed il testo è stato modificato in conseguenza per quanto possibile. Il testo riveduto introduce una serie di importanti chiarimenti sulle definizioni e sull'attuazione delle specifiche generali per la progettazione ecocompatibile; sono stati inoltre migliorati numerosi aspetti tecnici degli allegati per tenere conto delle osservazioni formulate dalle parti interessate.

## **8. IMPATTI AMBIENTALI**

Durante tutto il loro ciclo di vita i prodotti che consumano energia interagiscono con l'ambiente in vari modi. L'estrazione (ad es. metalli) o la produzione (ad es. polimeri) delle materie prime, la loro trasformazione in componenti funzionali e il montaggio di questi ultimi in apparecchiature sono associati ad impatti ambientali; è il caso anche del trasporto e dell'installazione e ovviamente dell'uso di queste apparecchiature e della gestione del loro fine vita.

Tra gli esempi di queste interazioni con l'ambiente figurano l'impiego di risorse materiali, compresa l'acqua, per la fabbricazione, ma anche per il corretto funzionamento dei prodotti (ad esempio, sotto forma di imballaggi o di prodotti di consumo quali inchiostri, toner o detersivi), il consumo di energia nei vari stadi del ciclo di vita, soprattutto durante l'uso, le emissioni associate all'estrazione di materiali (ad esempio, le attività minerarie), alle attività manifatturiere (quali, ad esempio, operazioni di pulitura o di trattamento delle superfici), al trasporto, all'uso (ad esempio, emissioni di particelle, NOx, ecc. dai motori) e alla gestione del fine vita (ad esempio, possibili emissioni di sostanze lesive dell'ozono stratosferico durante la gestione del fine vita di frigoriferi o di condizionatori di aria, rilascio di sostanze tossiche quali metalli pesanti nella messa a discarica di apparecchi elettronici, ecc.) e la produzione di residui nei vari stadi del ciclo di vita, soprattutto al termine della vita utile di un prodotto.

Nel caso di talune categorie di prodotti che consumano energia gli sviluppi del mercato ed i progressi tecnologici possono aggravare l'impatto ambientale; pur essendo un ovvio effetto collaterale di un aumento del consumo, questo accresciuto impatto può anche andare di pari passo con una maggiore funzionalità e complessità dei prodotti dato che il miglioramento di queste caratteristiche può rendere necessario l'uso di una maggiore varietà di materiali, di nuovi materiali, ecc. La rapida innovazione associata ai moderni modelli di consumo comporta spesso, soprattutto per i prodotti di consumo, una frequente sostituzione dei prodotti prima che questi giungano al termine della loro vita utile.

---

<sup>21</sup>

[http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr\\_equipment/eee/index.htm](http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/eee/index.htm)

A titolo illustrativo, gli elettrodomestici e le apparecchiature per ufficio assorbono più del 25% del consumo finale di elettricità e costituiscono uno dei settori di più rapida crescita per quanto riguarda il consumo energetico<sup>22</sup>; l'illuminazione domestica corrisponde a un consumo di elettricità pari al 17% di tutti i consumi di energia elettrica per uso domestico<sup>23</sup>. Il 75% circa di 1,2 milioni di tonnellate di vetro speciale prodotto nell'UE viene utilizzato in apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>24</sup>. A queste apparecchiature è riconducibile inoltre il 7,3% circa del consumo globale di materie plastiche dell'Europa occidentale e le quantità impiegate sono in crescita costante dal 1990 (aumento del 25% dal 1995)<sup>25</sup>.

In numerosi casi, soprattutto per i prodotti di consumo con un lungo periodo di vita quali gli elettrodomestici, lo stadio dell'uso e in particolare il consumo energetico durante l'uso svolgono un ruolo fondamentale nel determinare le prestazioni ambientali complessive del prodotto. In altri casi, tuttavia, è la produzione di materiali ad assumere un ruolo prioritario (ad es. per i telefoni cellulari) o l'elemento principale è rappresentata dalla gestione del fine vita (ad es. per i dispositivi medici). Spesso risulta difficile individuare un solo aspetto ambientale del prodotto con un ruolo prioritario e in fase di progettazione occorre quindi trovare soluzioni di compromesso tra i vari aspetti ambientali nel corso del ciclo di vita del prodotto. Ad esempio, le lampade fluorescenti presentano un rendimento energetico migliore di quello delle lampade ad incandescenza, ma richiedono l'uso di mercurio che è una sostanza pericolosa; in una pulitrice l'impiego ridotto di detersivi comporta generalmente un aumento della temperatura dell'acqua (e quindi un maggiore consumo energetico); l'ottimizzazione di un prodotto in termini di riduzione del peso e/o del volume può ripercuotersi negativamente sulle sue possibilità di riciclaggio.

Oltre a adottare simili soluzioni di compromesso fra le diverse questioni ambientali il progettista deve anche tenere conto di altri aspetti tecnici (sicurezza, funzionalità) ed economici.

Si può quindi concludere che la portata e la varietà degli impatti ambientali dei prodotti che consumano energia richiede un approccio integrato che consenta, teoricamente, di trattare tutti gli aspetti ambientali del prodotto. Tentativi frammentari di ottimizzare singoli aspetti ambientali rischiano di spostare il problema su un altro fronte invece di risolverlo, nonché di privare il progettista della flessibilità necessaria per bilanciare opportunamente requisiti ambientali e altri requisiti all'interno del prodotto. È ovvio che i prodotti dovranno ottemperare a qualsiasi specifica quantitativa stabilita dal legislatore.

Benché sia generalmente riconosciuto che i principali aspetti ambientali riguardano l'impiego di materiali, il consumo energetico e la tossicità di alcuni costituenti, non è tuttavia possibile stabilire in anticipo le priorità e gli obiettivi da raggiungere per tutti i prodotti che consumano energia. Questo è possibile solo a livello di prodotto o, nel

---

<sup>22</sup> Relazione dell'AIE sulle etichette e le norme di consumo energetico.

<sup>23</sup> «*Revising the Ecolabel Criteria for Lamps*», 1999. Relazione dell'AEA per la DG Ambiente, pag. 11.

<sup>24</sup> Dati forniti dalla federazione dell'industria del vetro speciale nel 2003.

<sup>25</sup> Mentre nelle grandi apparecchiature si usano pochi tipi di materie plastiche ed elementi di grandi dimensioni, le apparecchiature per le TI e le telecomunicazioni (che rappresentano il 26% del consumo globale di materie plastiche nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) contengono vari tipi di polimeri. Opuscolo dell'associazione dei produttori europei di materie plastiche (*Association of Plastics Manufacturers in Europe - APME*), 2001.

caso di determinati parametri ambientali, a livello di gruppi di prodotti, che è il giusto livello per raccogliere utili informazioni e per fissare obiettivi quantitativi.

Le nuove conoscenze scientifiche o gli sviluppi del mercato possono inoltre rispettivamente rivelare o creare bisogni fino a quel momento impreveduti, che vanno affrontati in modo coerente con iniziative rapide e mirate. Questo sarà possibile grazie alla direttiva quadro proposta, che definisce criteri chiari per la selezione dei prodotti oggetto di specifiche per la progettazione ecocompatibile, fornisce indicatori atti a monitorare i miglioramenti delle prestazioni ambientali e consente di introdurre, se del caso, specifiche quantitative per determinati aspetti.

Occorre distinguere nettamente fra veri e propri *impatti ambientali* (ad esempio, cambiamenti climatici, degrado forestale dovuto alle piogge acide, eutrofizzazione, riduzione dello strato di ozono, ecc.), causati in parte dai prodotti, e gli *aspetti ambientali* dei prodotti che possono essere associati a tali impatti (consumo energetico ed emissioni di gas a effetto serra, emissione di sostanze acide, emissione di sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, emissione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico).

Dato che l'applicazione di una direttiva volta a garantire la libera circolazione delle merci e delle relative misure di esecuzione è possibile e trasparente solo se fondata in definitiva su caratteristiche concrete, misurabili e comparabili dei prodotti e che l'effettivo impatto ambientale di un prodotto dipende non solo da come è stato progettato, ma anche dalle modalità della sua fabbricazione, del suo uso e della gestione del fine vita, nonché dalla localizzazione e da altre circostanze dei vari stadi del suo ciclo di vita, la direttiva quadro proposta è imperniata sugli *aspetti ambientali* misurabili dei prodotti anziché su tutti gli effettivi impatti ambientali, difficili da quantificare e da valutare pienamente.

Va inoltre ricordato che in molti casi il reale impatto ambientale di un prodotto sfugge al controllo del progettista e del fabbricante. Un fabbricante, ad esempio, può progettare un prodotto in modo che questo sia facilmente riciclabile, ma nel mercato globale non sarà in grado di verificare in concreto se il prodotto, diventato rifiuto, verrà riciclato conformemente alle specifiche di progettazione e neppure se sarà oggetto di raccolta differenziata. Un altro esempio è dato dal consumo energetico durante l'uso, che può variare notevolmente per il medesimo prodotto a seconda delle abitudini e dell'atteggiamento più o meno disciplinato del consumatore. L'effettivo impatto ambientale dovuto al consumo energetico varia inoltre considerevolmente in base alla forma di produzione dell'energia: l'impatto ambientale risultante dalla produzione dello stesso numero di chilowattora di energia elettrica può essere molto diverso se la produzione avviene a partire da fonti di energia fossile o rinnovabile. È per questo motivo che la direttiva quadro intende dare la priorità agli aspetti ambientali del prodotto che possono essere influenzati in modo sostanziale mediante la *progettazione del prodotto*.

È chiaro che l'impatto globale della direttiva quadro dipenderà dal numero di misure di esecuzione adottate e dal numero di impegni volontari assunti dall'industria conseguentemente all'iniziativa. Si calcola, ad esempio, che l'impatto delle specifiche previste in tema di consumo energetico delle apparecchiature durante il loro uso e

della conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub><sup>26</sup> diventerà assai importante nel tempo, raggiungendo i 200 milioni di tonnellate all'anno nel 2020, una volta sostituite tutte le apparecchiature attualmente installate. Una valutazione più dettagliata dei potenziali effetti della misura proposta in relazione alla diminuzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> figura più avanti nella presente relazione.

## 9. IMPATTO ECONOMICO SUI FABBRICANTI

A questo punto è necessario ribadire che la presente direttiva quadro non imporrà direttamente ai fabbricanti obblighi e vincoli giuridici; questo avverrà solo quando le misure di esecuzione saranno state adottate. Prima dell'adozione di ciascuna misura di esecuzione verrà realizzata una valutazione d'impatto specifica che prenderà in considerazione le ripercussioni sui fabbricanti in termini di concorrenzialità, innovazione, accesso al mercato e costi.

Occorre ricordare che le considerazioni ambientali possono costituire una parte integrante della progettazione dei prodotti e che i miglioramenti a livello ambientale sono spesso complementari rispetto ad altri requisiti dei prodotti<sup>27</sup>. Nel mercato inoltre si registra una domanda crescente da parte dei consumatori, della clientela commerciale (con rapporti di subfornitura) e degli azionisti affinché vengano adottati soluzioni ecologicamente responsabili, in generale, e sistemi di gestione ambientale, in particolare<sup>28</sup>. La promozione di una struttura sostenibile di produzione industriale, soprattutto grazie all'adozione di un approccio basato sul ciclo di vita dei prodotti, sta diventando uno dei motori della crescita e della produttività, come testimoniano le conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg<sup>29</sup>.

In alcuni casi l'integrazione degli aspetti ambientali nelle fasi iniziali della progettazione di un prodotto può comportare costi per adattare le strutture interne dell'impresa, per acquisire le informazioni e competenze ambientali necessarie e per applicare le opportune soluzioni di progettazione. Saranno inoltre necessarie spese aggiuntive per elaborare e aggiornare la documentazione di conformità. L'entità di tali costi dipenderà dal grado in cui le imprese avranno già integrato gli aspetti ambientali per i motivi citati sopra. Per il numero sempre maggiore di imprese che vi avranno provveduto prima dell'adozione di una misura di esecuzione i costi saranno minimi.

---

<sup>26</sup> I dati si basano sulle previsioni di generazione mista di elettricità nella Comunità nel periodo in questione.

<sup>27</sup> Cfr. APPLE, marzo 2000 – “*A Case Study of the Power Mac G4 Desktop Computer*”, pag. 4.

<sup>28</sup> “*European SMEs and Social and Environmental Responsibility*”, pag. 40.

<sup>29</sup> “La politica industriale in un'Europa allargata”, comunicazione della Commissione COM(2002)714 def. dell'11.12.2002.

Tuttavia, anche qualora debbano essere sostenuti, i costi dovrebbero diminuire gradualmente dato che l'attuazione della direttiva e la normalizzazione contribuiranno a rendere disponibili al pubblico un maggior numero di dati comparabili e di strumenti di progettazione, i quali potranno quindi essere utilizzati per le valutazioni ambientali più facilmente e con maggiori vantaggi economici<sup>30</sup>. L'esperienza inoltre ha confermato l'ipotesi secondo cui i miglioramenti delle prestazioni ambientali possono comportare ripercussioni economiche positive per i fabbricanti in termini di risparmi diretti (minori costi per i materiali e l'energia, costi di fabbricazione ridotti, grazie, ad esempio, alla riduzione del tempo di montaggio e all'ottimizzazione del prodotto<sup>31</sup>, costi inferiori per ottemperare alla legislazione ambientale come minori costi per la gestione dei rifiuti e per la riduzione dell'inquinamento, maggiore affidabilità dei prodotti). In particolare, una progettazione che facilita il riutilizzo ed il riciclo diminuirà per i fabbricanti i costi della gestione del fine vita dei propri prodotti. Oltre a questi risparmi esistono anche altri benefici economici come una maggiore accettazione da parte dei clienti (privati, industria o nell'ambito di appalti pubblici) e dei mercati finanziari.

Questi fattori corroborano l'ipotesi secondo la quale i costi marginali a carico dei fabbricanti per introdurre le specifiche per la progettazione ecocompatibile non saranno rilevanti. Essi saranno comunque attentamente esaminati nell'ambito delle valutazioni di impatto che accompagneranno le misure di esecuzione e riguarderanno inoltre tutti i fabbricanti in concorrenza nello stesso mercato.

È assai probabile che la considerazione degli aspetti ambientali in sede di progettazione dei prodotti contribuisca a migliorare nei fabbricanti la conoscenza generale del processo di progettazione e fabbricazione nonché della catena di fornitura, della distribuzione e della manutenzione dei propri prodotti. Questo potrebbe accrescere la produttività delle risorse e determinare un calo dei costi tale da compensare le spese iniziali. Tale ipotesi è confermata da una serie di studi di caso<sup>32</sup>. Un simile processo può essere considerato analogo all'introduzione negli anni Ottanta degli aspetti relativi alla qualità: invece di dimostrarsi costosa o incompatibile rispetto alle altre specifiche del prodotto, la ricerca sistematica e

---

<sup>30</sup> “In termini di comunicazione fra le imprese, nel settore si osservano forti spinte di mercato per la fornitura di informazioni ambientali sui prodotti. Fra queste figurano richieste di informazioni da parte degli acquirenti pubblici, iniziative volontarie di gestione ambientale e di ecodesign (...). Numerose grandi multinazionali che fabbricano prodotti finiti, di conseguenza, hanno elaborato i propri questionari sulla catena di fornitura, incentrati generalmente sul contenuto di sostanze chimiche pericolose e di metalli pesanti dei componenti forniti. L'offerta e la richiesta di informazioni in vari formati presentava però delle difficoltà tanto per gli acquirenti quanto per i fornitori. Per gli acquirenti non risultava facile confrontare le diverse informazioni presentate e per i fornitori compilare diversi questionari richiedeva molto tempo e si dimostrava inefficace. È emersa quindi con chiarezza la necessità di elaborare risposte standardizzate e formati di informazioni.” Studio realizzato per conto della Commissione, DG Ambiente, in merito ai sistemi di dichiarazione ambientale dei prodotti, 2002.

<sup>31</sup> La riduzione del tempo di smontaggio accresce la riciclabilità di molti apparecchi che consumano energia; puntando alla sua riduzione in fase di progettazione si ottiene contemporaneamente una riduzione del tempo necessario per montare il prodotto durante la fabbricazione. Un consumo energetico ridotto nei circuiti interni delle apparecchiature elettroniche diminuirà inoltre il rilascio di calore residuo e quindi la necessità di ventilazione, contribuendo in questo modo a semplificare la produzione e a ridurre i costi.

<sup>32</sup> Si veda la relazione del progetto GreenPack “*Green is the colour of money — Commercial success stories from eco-design*”, agosto 2001.

generalizzata della qualità è stata all'origine di molte innovazioni ed è diventata parte integrante della vita quotidiana delle imprese<sup>33</sup>.

Queste motivazioni hanno sicuramente pesato sulla decisione presa da numerose imprese (soprattutto quelle di maggiori dimensioni) di introdurre attività di ecodesign nel corso degli anni. È ragionevole pensare che per queste imprese i costi marginali della direttiva risulteranno minimi.

La situazione può presentarsi diversa per certi aspetti quando i fabbricanti non abbiano motivi particolari per adottare soluzioni tecniche atte a migliorare le prestazioni ambientali. Ad esempio, un migliore rendimento energetico dei prodotti durante il loro uso, tranne i casi in cui è opportunamente promosso presso i consumatori (ad esempio, grazie a una etichettatura del prodotto) e commercializzato, solitamente non comporta benefici immediati per i fabbricanti. Questo significa che le specifiche per la progettazione ecocompatibile, in alcuni casi, imporranno ai fabbricanti obblighi di cui sarà necessario tenere conto.

Occorre quindi considerare misure precauzionali quali:

- un opportuno periodo di adattamento e un calendario appropriato per l'introduzione delle specifiche, con particolare attenzione alle PMI;
- un corretto equilibrio tra il livello della specifica prevista e la sua fattibilità tecnica/economica, tenendo conto dei punti sensibili del mercato;
- disponibilità di un numero adeguato di opzioni tecnologiche per conseguire il livello richiesto, con esclusione, in linea di massima, di soluzioni proprietarie;
- consultazioni adeguate e tempestive;
- coerenza e conformità con riguardo ad altre legislazioni o iniziative politiche comunitarie (quali la classificazione delle etichette indicanti il consumo energetico, i criteri per la certificazione ecologica, le restrizioni in materia di impiego di sostanze pericolose, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile a livello comunitario offrono vantaggi ai produttori in quanto garantiscono norme chiare di fabbricazione, una maggiore semplicità di applicazione da parte delle autorità di controllo del mercato e la riduzione al minimo dei ricorsi e dell'incertezza del mercato.

Per concludere, l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione dei prodotti contribuirà notevolmente, e in maniera efficace rispetto ai costi, a garantire la conformità alle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile. I fabbricanti che ben conoscono gli aspetti ambientali e il potenziale di miglioramento dei propri prodotti avranno in realtà già ampiamente ottemperato alle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile che potranno essere adottate.

---

<sup>33</sup> Si veda anche “*Environmental Concern in Electronics Product Development*”, G.Johansson, IVF, marzo 2002.

## 10. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

A livello comunitario sono stati adottati metodi per valutare la conformità dei prodotti alle specifiche di base o alle norme armonizzate fondati sul cosiddetto "approccio globale"<sup>34, 35</sup>: tali metodi sono stati inseriti nella presente proposta. Come regola generale viene proposta una procedura di valutazione della conformità basata unicamente sull'autovalutazione.

Nel quadro dell'autovalutazione i produttori sono tenuti a redigere, a sostegno della dichiarazione di conformità, una documentazione tecnica e resoconti di prova. Tutti questi documenti devono essere conservati a fini ispettivi e tenuti sempre a disposizione delle autorità pubbliche di controllo del mercato, soprattutto nell'eventualità che sorgano dubbi circa la conformità di un particolare modello di apparecchio. Queste procedure formali devono essere espletate dal produttore prima di poter legittimamente apporre il marchio CE, che permette al prodotto di essere commercializzato e di circolare liberamente sul mercato comunitario. Alcuni osservatori hanno espresso riserve circa l'efficacia della procedura di autovalutazione qualora non sia previsto l'intervento di una terza parte prima della commercializzazione. Nel caso specifico qui trattato essa è tuttavia ritenuta sufficiente, a maggior ragione se si tiene conto della perseguibilità a norma della legislazione sulle denominazioni commerciali di ciascun paese e della pubblicità negativa che deriverebbe da una falsa dichiarazione. In linea di massima tale procedura di autovalutazione è inoltre ritenuta particolarmente adatta alle PMI.

Per determinati prodotti tuttavia può essere opportuno ricorrere a procedure preventive alla commercializzazione (controlli del tipo e/o del prodotto eseguiti da terzi). Si propone quindi di mantenere la possibilità di introdurre queste procedure nelle misure di esecuzione specifiche, ma solo qualora debitamente giustificato e documentato.

Un aspetto innovativo della presente proposta è rappresentato dal fatto che essa consente di utilizzare sistemi di gestione ambientale che tengono adeguatamente conto della progettazione e delle prestazioni ambientali del prodotto come metodo per la valutazione della conformità. Ciò non significa che qualsiasi prodotto fabbricato in un sito o da un'impresa dotata di un sistema di gestione ambientale a norma dell'Allegato V della presente proposta venga giudicato conforme alla direttiva. Esso deve ottemperare alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile. Qualora sia disponibile una certificazione EMAS che copra la progettazione del prodotto esso viene ritenuto conforme alle specifiche di cui all'Allegato V. L'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, offre la possibilità di utilizzare un sistema ISO 14001 che contempli la progettazione del prodotto come base per costituire un sistema di gestione ambientale conformemente all'Allegato V.

---

<sup>34</sup> Risoluzione del Consiglio concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

<sup>35</sup> Decisione 90/683/CEE del Consiglio concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, GU L 380 del 31.12.1990, pag. 13.

## **11. PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ**

Il marchio di qualità ecologica è un programma comunitario che prevede l'assegnazione di un marchio di qualità atto a distinguere i prodotti con elevatissime prestazioni ambientali. La determinazione dei criteri per l'attribuzione di tale marchio viene gestita a livello di UE tramite accordi istituzionali che garantiscono prescrizioni chiare, analisi adeguate e la rappresentanza delle parti interessate. I prodotti dotati del marchio di qualità ecologica si ritengono quindi conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite in questo quadro quando tali specifiche rientrano tra i criteri per l'assegnazione del marchio. Non si considera opportuno attribuire il medesimo status ad altri marchi ecologici nazionali od internazionali non sottoposti al processo giuridico comunitario.

La normalizzazione potrebbe contribuire a stabilire metodi per misurare i parametri ambientali individuati nelle misure di esecuzione. In alcuni casi la normalizzazione può rivelarsi utile per una migliore descrizione dei parametri (ad es. riciclabilità) utilizzando unità/indicatori fisici più semplici. Essa può inoltre rivelarsi utile in termini di fornitura di informazioni, basi di dati, liste di controllo, ecc.

In nessun caso i normatori saranno invitati a fissare un limite per un determinato aspetto ambientale.

Grazie all'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva e tenuto conto degli sviluppi raggiunti nei settori connessi, in futuro potranno essere disponibili altri strumenti di presunzione della conformità; ad esempio, potrà risultare opportuno riesaminare la possibilità di utilizzare le dichiarazioni ambientali dei prodotti qualora venga adottato un adeguato quadro comunitario per il loro uso.

## **12. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI E PROFILO ECOLOGICO**

Il profilo ecologico consiste nella descrizione degli aspetti ambientali significativi di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, espressi in termini di input e output misurabili. Come spiegato sopra l'obiettivo è quello di contribuire alla gestione degli aspetti pertinenti dal punto di vista dell'ambiente (ad esempio, consumo energetico ed emissioni di gas a effetto serra, emissione di sostanze acide, emissione di sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, emissione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico). Questo contribuirà a ridurre il peso ambientale del prodotto e a diminuire quindi l'impatto (ad esempio, cambiamenti climatici, degrado forestale dovuto alle piogge acide, eutrofizzazione, riduzione dello strato di ozono) legato agli aspetti ambientali del prodotto. È chiaro che le specifiche per la progettazione ecocompatibile si applicheranno agli aspetti ambientali dei prodotti che consumano energia con un impatto ambientale verificabile.

Per elaborare il profilo ecologico non è indispensabile effettuare un'analisi del ciclo di vita (LCA) conformemente alle pertinenti norme internazionali: un obbligo di questo genere potrebbe comportare per le imprese un onere sproporzionato in termini finanziari e di risorse umane, soprattutto per le PMI. Va inoltre ricordato che l'applicazione dell'analisi del ciclo di vita è un concetto non ancora pienamente

maturato e che i risultati di questa analisi non sono sempre di facile interpretazione<sup>36</sup>. Allo stesso tempo il concetto di LCA sta però evolvendosi, diventando sempre più utile ed abbordabile anche per le imprese più piccole. In tutti i casi in cui le LCA hanno reso disponibili dati che possono contribuire alla realizzazione del profilo ecologico tali dati possono essere utilizzati. Occorre inoltre ricordare che la direttiva quadro si focalizza su quei fattori che possono essere sostanzialmente influenzati grazie alla progettazione dei prodotti. L'Allegato I contiene una serie di indicatori di prestazioni ambientali ritenuti generalmente utili per i prodotti in questione. Le misure di esecuzione comprenderanno i parametri pertinenti ai prodotti a cui si applicano.

Sono state diffuse molte informazioni concernenti le prestazioni ambientali dei prodotti che consumano energia, ad esempio grazie agli studi già realizzati dalle imprese, agli studi elaborati nel quadro del marchio di qualità ecologica, ad altre basi di dati disponibili al pubblico, a strumenti di ecodesign basati sul Web, ecc. Queste informazioni potranno essere utilizzate per elaborare il profilo ecologico. È ragionevole pensare che particolari settori industriali svilupperanno sistemi specifici per i propri prodotti atti a realizzare le analisi. Le informazioni prodotte e rese disponibili al pubblico grazie alla presente direttiva e alle misure di esecuzione (ad esempio in base ai requisiti di informazione di cui all'Allegato I) saranno inoltre assai utili per acquisire un'idea generalmente più accettabile di quali siano i parametri ambientali specifici più appropriati. Diventerà quindi sempre più facile e semplice "misurare" e valutare comparativamente le prestazioni ambientali dei prodotti.

La natura e la profondità dell'analisi da realizzare dovranno conformarsi all'obiettivo ambientale globale che si prefigge la presente direttiva, ossia quello di rendere i prodotti che consumano energia maggiormente rispettosi dell'ambiente. Occorre considerare lo "stato dell'arte", utilizzando questo termine non per indicare i più recenti risultati scientifici bensì un buon livello di prestazioni tecniche che tenga conto tanto della fattibilità industriale quanto delle attuali norme e pratiche. È necessario rispettare un "ragionevole equilibrio", il che significa che il fabbricante deve prendere in conto numerose specifiche diverse e possedere la necessaria flessibilità per farlo in maniera adeguata. La normalizzazione può risultare utile, ma non può costituire lo strumento per fissare i limiti in merito alle questioni ambientali.

Alcune parti interessate hanno criticato la mancanza di obiettivi giuridicamente vincolanti e di chiare priorità ambientali nell'Allegato I. A tale proposito va osservato che la presente direttiva quadro intende permettere alla Comunità di agire rapidamente ed opportunamente per rispondere a esigenze riconosciute ed emergenti e che non è possibile, in questa fase, stabilire limiti vincolanti; ciononostante la possibilità di crearli è chiaramente illustrata.

Per concludere, l'Allegato I mira a descrivere le modalità per integrare nel processo di progettazione il principio del ciclo di vita in relazione agli aspetti ambientali, per controllarne i risultati e fornire alle parti interessate le informazioni necessarie

---

<sup>36</sup>

La valutazione dell'effettivo impatto ambientale, parte integrante della serie di norme ISO 14040, presenta, in particolare, numerosi limiti (differenziazione spaziale e temporale dei processi ambientali e degli ecosistemi, assenza di una risposta lineare fra il caricamento del sistema e l'ambiente, diversi valori e principi di base fra le parti, che comportano una differente formulazione delle tematiche ambientali e una diversa interpretazione dei risultati). Cfr. *“Evolution and Development of the Conceptual Framework and Methodology of Life-Cycle Impact Assessment”*, SETAC, gennaio 1998.

affinché i miglioramenti in sede di progettazione si traducano effettivamente in benefici concreti per l'ambiente; esso non introduce l'obbligo di un'analisi completa del ciclo di vita dei prodotti che consumano energia prima della loro commercializzazione. La valutazione degli aspetti ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita del prodotto andrebbe realizzata in base ad input e output ecologicamente pertinenti. Misure di esecuzione comprendenti specifiche generali per la progettazione ecocompatibile orienteranno la valutazione precisando i pertinenti parametri di ecodesign per i prodotti interessati, previa valutazione dell'impatto. La valutazione va realizzata in modo da essere attuata senza comportare spese eccessive per le imprese.

### **13. METODOLOGIA PER STABILIRE IL LIVELLO DELLE SPECIFICHE PARTICOLARI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE**

La direttiva prevede la possibilità di adottare misure di esecuzione che introducono specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile.

Si tratta di specifiche quantitative e misurabili concernenti un particolare aspetto ambientale del prodotto quale il consumo energetico durante il suo uso. Esse possono essere introdotte quando un importante aspetto ambientale è stato chiaramente individuato e giustifica un intervento (ad esempio, consumo energetico e conseguente rilascio di gas ad effetto serra nell'ambito del protocollo di Kyoto). L'individuazione di questi importanti aspetti ambientali dipende dalle informazioni e dalle analisi relative all'intero ciclo di vita del prodotto. Tuttavia, anche qualora non siano (ancora) disponibili informazioni esaustive ma si ritenga comunque necessario intervenire, è possibile adottare specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dopo essersi accertati che la misura prevista comporterà una riduzione dell'impatto ambientale del prodotto nel corso del suo ciclo di vita.

Un passo importante nella fissazione di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile consiste nel definire precisi metodi di misurazione che tengano conto dell'uso normalizzato del prodotto (ad esempio, a carico pieno o parziale, condizioni climatiche, ecc.), delle prestazioni e delle caratteristiche in grado di fornire agli utenti un maggiore comfort o maggiori vantaggi. Qualora non esistano ancora norme armonizzate di misurazione, questo è possibile normalmente grazie al conferimento di mandati agli enti europei di normalizzazione. Una volta stabilito il metodo di misurazione, si effettua una valutazione delle prestazioni degli apparecchi presenti sul mercato, la quale consente di individuare i valori estremi ed il rendimento dell'apparecchiatura media. In base agli obblighi internazionali assunti dall'UE, nel quadro segnatamente dell'accordo OMC relativo agli ostacoli tecnici agli scambi, nell'ambito delle misure di esecuzione occorre sempre considerare le norme internazionali tranne il caso in cui queste non siano efficaci o adeguate al conseguimento degli obiettivi prefissati.

Successivamente all'analisi di mercato viene realizzata un'analisi tecnica/economica, che ha lo scopo di individuare i miglioramenti tecnicamente ed economicamente realizzabili che non rischiano di comportare una perdita inaccettabile per il consumatore in termini di prestazioni o utilità.

Le soluzioni di progettazione tecnicamente fattibili ed economicamente vantaggiose per il consumatore vengono individuate e confrontate con i modelli esistenti. Il beneficio

economico che queste rappresentano per i consumatori viene quantificato in base al differenziale del costo del ciclo di vita del prodotto, calcolato come la somma del prezzo di acquisto e delle spese di esercizio (principalmente energia, ma anche altre risorse quali acqua, detersivi, ecc.) scontata con riferimento alla durata del prodotto.

In termini economici l'ideale per i consumatori è rappresentato dal costo del ciclo di vita più contenuto. Questo livello quindi, in linea di massima, costituisce il valore di riferimento per fissare il livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile.

Occorre tuttavia prendere in considerazione altri fattori, fra cui:

- le prestazioni dell'apparecchio: i casi in cui il livello della specifica particolare per la progettazione ecocompatibile rischia di ripercuotersi negativamente sulle prestazioni dell'apparecchio;
- le differenze nell'uso dell'apparecchio: se un cospicuo gruppo di consumatori/utenti rischia di essere seriamente svantaggiato, ad esempio poiché utilizza l'apparecchio con minore frequenza o in modo diverso rispetto al consumatore medio;
- le differenze nella stima del valore di alcuni elementi (tasso di inflazione, prezzo dei prodotti di consumo, dell'energia, ecc.);
- l'accessibilità economica dell'apparecchio: se il conseguente aumento del prezzo rischia di scoraggiare l'acquisto dell'apparecchio o di spingere gli utilizzatori a conservare e magari riparare apparecchi poco efficaci già in loro possesso che sono prossimi al termine della vita utile;
- i possibili effetti ambientali - positivi o negativi - sulle altre risorse;
- gli effetti sull'industria: se il livello della specifica particolare per la progettazione ecocompatibile rischia di ripercuotersi sul costo di fabbricazione andando oltre al semplice aumento del costo/prezzo richiesto;
- concorrenza: se il livello necessario richiede l'impiego di una tecnologia proprietaria.

Questa metodologia è stata adottata con successo per fissare i requisiti di rendimento energetico degli apparecchi. I costi ambientali esterni possono essere inclusi nell'analisi di sensibilità. Un approccio analogo potrebbe essere applicato ad altre risorse quali l'acqua. I lavori di ricerca e sviluppo attualmente in corso per sviluppare metodi basati sul costo del ciclo di vita atti a consentire un miglioramento delle prestazioni ambientali complessive dei prodotti saranno assai utili per estendere potenzialmente la metodologia descritta sopra ad altri aspetti ambientali.

Nella pratica l'analisi effettuata per prepararsi ai requisiti di rendimento energetico esistenti (e agli accordi volontari) è stata prudente. Essa in particolare non ha tenuto conto della capacità dei fabbricanti di minimizzare i costi per la realizzazione dei miglioramenti richiesti grazie ad una attenta progettazione e all'ottimizzazione dello sviluppo di nuove tecnologie o di tecnologie attualmente non utilizzate. L'esperienza

in numerosi paesi ha dimostrato che l'effettivo impatto sui fabbricanti è minore rispetto a quanto previsto nell'analisi.

Poiché l'impatto di una specifica particolare dipende da numerosi fattori propri a ciascuna direttiva di attuazione considerata (prodotto specifico, livello preciso della specifica di rendimento, calendario di attuazione, rapidità dei cambiamenti tecnici necessari per l'adeguamento, ecc.) è importante realizzare valutazioni dettagliate dell'impatto solo nel contesto delle singole misure di esecuzione, tenendo conto delle particolarità di mercato delle apparecchiature considerate e dei probabili effetti anche sulle PMI.

In ogni caso si prevede un periodo di adattamento fra l'adozione di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile e la loro attuazione allo scopo di minimizzare il possibile impatto sull'industria. Nel corso di questo periodo la maggior parte dei fornitori avrebbe comunque sostituito parte della sua gamma di modelli e sarà quindi possibile fare del rispetto delle specifiche uno dei criteri per la progettazione dei nuovi modelli.

Infine, in alternativa all'approccio generale descritto sopra o al fine di completarlo, si potrebbero inoltre utilizzare i risultati ottenuti durante i lavori svolti nel quadro di altri strumenti comunitari (direttiva relativa all'indicazione del consumo di energia, marchio di qualità ecologica, attribuzione di stelle in funzione del rendimento energetico, ecc.) e altri studi connessi, soprattutto al momento di stabilire le specifiche di rendimento in relazione a funzioni o modalità di consumo particolari di un apparecchio (ad esempio, consumo in modalità "stand-by"). Si potrebbero utilizzare altresì programmi analoghi attuati in altre parti del mondo, in particolare per i prodotti commercializzati a livello mondiale (ad esempio, apparecchi per ufficio o elettronica di consumo) per i quali la conformità alle norme internazionali svolge un ruolo fondamentale per garantire la concorrenzialità globale dell'industria dell'Unione europea.

#### **14. ASPETTI ESTERNI**

Le misure di esecuzione da adottare in base alla presente proposta di direttiva saranno applicabili tanto ai prodotti UE quanto ai prodotti fabbricati dai paesi terzi: non saranno quindi creati ostacoli o distorsioni degli scambi. L'esperienza acquisita con altre legislazioni UE (in particolare con le direttive della nuova strategia sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica che richiedono il marchio CE) contribuirà a garantire che tutti i prodotti commercializzati nell'UE, indipendentemente dal paese di fabbricazione, soddisfino gli obblighi fissati. Se del caso le misure di esecuzione potranno stabilire modalità più dettagliate per la tracciabilità di ogni singolo elemento di un apparecchio. L'impatto potenziale delle misure di esecuzione sugli scambi internazionali verrà attentamente esaminato nell'ambito della valutazione d'impatto da effettuare prima dell'adozione delle misure di esecuzione. I partner commerciali dell'UE saranno invitati a partecipare al processo di consultazione in fase di elaborazione delle misure di esecuzione, come si è verificato per la presente direttiva. Le norme internazionali (ad es. ISO o IEC) verranno prese in considerazione e utilizzate in linea con gli obblighi internazionali assunti dall'UE, in particolare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. Infine l'adozione delle misure di esecuzione da parte della Commissione sarà preventivamente oggetto di una notifica all'OMC per garantire che non vengano introdotti ostacoli agli scambi.

Per quanto riguarda i paesi in fase di adesione va sottolineato ancora una volta che la direttiva proposta istituisce un quadro giuridico il cui effetto si concretizzerà solo in seguito all'adozione delle misure di esecuzione. I paesi in fase di adesione parteciperanno allora interamente al processo decisionale in qualità di Stati membri. La valutazione di impatto e la consultazione che precedono l'elaborazione delle misure di esecuzione terranno conto inoltre di tutte le parti interessate in seno all'Unione allargata.

#### **15. POTENZIALE INCIDENZA DELLA MISURA PROPOSTA SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

Come esempio delle potenzialità delle specifiche per la progettazione ecocompatibile si può far riferimento alle indagini molto dettagliate eseguite per valutare i potenziali miglioramenti del rendimento energetico di numerosi prodotti che consumano energia. Tali studi sono stati utilizzati nell'ambito del programma europeo sul cambiamento climatico (ECCP) per individuare le potenziali riduzioni di CO<sub>2</sub> accettabili sotto il profilo dei costi. L'ECCP ha riunito i rappresentanti dei fabbricanti dei principali prodotti che consumano energia (CECED, EACEM, EICTA, CEMEP, CELMA, EUROPUMP, PNEUROP, ELC), esperti indipendenti e altri interessati. I partecipanti hanno raggiunto un accordo sui potenziali risparmi conseguibili tenuto conto dei costi e sulle politiche più efficaci per concretizzare tali potenzialità.

L'ECCP ha stimato un caso teorico: il consumo dei principali prodotti che consumano energia per il settore domestico, terziario e industriale nel 2010, sulla base degli attuali consumi e di un modello delle scorte, nel caso non vengano adottate nuove iniziative e non si verifichino progressi tecnologici (scenario invariato). I partecipanti hanno anche stimato i consumi ipotizzando che gli attuali prodotti siano gradualmente sostituiti da nuovi prodotti più efficienti prossimi al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utente.

Le diminuzioni aggregate delle emissioni di CO<sub>2</sub> nel periodo 1990-2010 per i tre settori sono state individuate come segue (è indicato altresì l'incremento complessivo dell'emissione di CO<sub>2</sub> in caso di mancata adozione di iniziative).

	Emissioni di CO <sub>2</sub> 1990	Emissioni di CO <sub>2</sub> 1995	Emissioni di CO <sub>2</sub> 2010 Scenario invariato	Emissioni di CO <sub>2</sub> 2010 Intervento	Riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> 1990 / 2010 Intervento	Riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> 2010 Scenario invariato / 2010 Intervento
Apparecchi domestici:						
- energia elettrica	307,30	309,10	325,10	255,06	52,24	70,04
- altri combustibili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda <sup>37</sup>	438		434	327	111	107
Impianti industriali:						
- energia elettrica in impianti a motore	278,30	284,1	305,78	239,50	38,80	66,28
Impianti nel settore terziario:						
- energia elettrica	213,88	243,0	297,86	257,36	-43,48	40,50
- altri combustibili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda <sup>38</sup>						

Dall'analisi dei potenziali risparmi di energia emerge che sono possibili riduzioni dei consumi principalmente nei seguenti settori anche se, nella pratica, le possibilità di

<sup>37</sup> Il gruppo di lavoro WG3 dell'ECCP ha analizzato in dettaglio i consumi e le iniziative in materia di edifici, in particolare di riscaldamento dei fabbricati. Gli apparecchi più importanti per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua sono le caldaie. Una revisione dei requisiti di rendimento (direttiva 92/42/CEE) potrebbe determinare una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di circa 35 milioni di tonnellate.

<sup>38</sup> Esiste un ampio margine di incertezza in merito a tali dati e ai potenziali risparmi. Il gruppo WG3 fornirà alcuni dati.

risparmio offerte dalle misure di esecuzione di cui alla presente direttiva saranno più limitate, per i motivi indicati sopra (i dati tra parentesi indicano le potenziali riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> stimate):

- impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda<sup>39</sup> (12 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>);
- sistemi di motori elettrici (39 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>);
- illuminazione domestica e nel settore terziario (24 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>);
- apparecchi domestici (12 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>);
- apparecchiature per ufficio nel settore sia domestico sia terziario (34 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>);
- elettronica di consumo (14 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>);
- sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (8 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>).

L'ECCP ha dimostrato le grandi potenzialità di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di specifiche disposizioni in materia di uso efficiente dell'energia. Non appena verrà adottata la presente direttiva quadro la Commissione presenterà pertanto misure di esecuzione relative all'efficienza energetica di prodotti specifici.

## 16. CONCLUSIONI

- L'attuale proposta delinea un quadro legislativo coerente ed esaustivo per le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di contribuire ad uno sviluppo sostenibile, garantendo la loro libera circolazione nel mercato interno, accrescendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e promuovendo un livello più elevato di prestazioni ambientali.
- Considerate le responsabilità della Comunità e la natura transnazionale di tali questioni, gli obiettivi si possono conseguire meglio con un'azione a livello comunitario.
- Continuare a proporre direttive con un elevato contenuto tecnico nel quadro della procedura di codecisione, come è avvenuto in passato per singoli prodotti, non può portare che a scarsi progressi. Conformemente all'architettura istituzionale e al pacchetto per una migliore regolamentazione recentemente illustrati si propone che le specifiche per la progettazione ecocompatibile siano fissate nelle misure di esecuzione attraverso una procedura di comitato, previa appropriata consultazione delle parti interessate e previa valutazione dell'impatto. In tal modo è garantito un adeguamento flessibile alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato e viene rafforzato l'impatto potenziale dell'autoregolamentazione da parte dell'industria.

---

<sup>39</sup> Occorre precisare che il dato si riferisce soltanto gli apparecchi elettrici in quanto le potenzialità per gli impianti di riscaldamento che utilizzano altre fonti di energia sono molto superiori.

- La presente proposta di direttiva integra le normative comunitarie esistenti e ne facilita l'applicazione. Essa fornisce altresì la corretta cornice in cui inserire rapidamente le questioni ambientali emergenti.
- Si prevede che un'integrazione sistematica nella progettazione dei prodotti delle considerazioni in tema di ecocompatibilità determinerà un aumento della produttività delle risorse e una riduzione dei costi durante l'intero ciclo di vita del prodotto, compensandone le eventuali spese iniziali. L'esperienza acquisita con la direttiva sulla “marcatura di rendimento energetico” dimostra che la legislazione comunitaria nel settore delle prestazioni ambientali dei prodotti può costituire un'iniziativa vincente su quattro fronti (energia, ambiente, consumatori e industria) quando sono previsti appropriati periodi di adattamento e un adeguato processo di consultazione.

## 17. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

L'**articolo 1** definisce gli obiettivi e la portata della direttiva quadro. Il suo scopo è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile attraverso una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico e un'elevata tutela ambientale.

L'**articolo 2** comprende le definizioni dei principali termini e concetti utilizzati nella proposta. Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile riguardano le prestazioni ambientali generali del prodotto, tenuto conto dei più importanti aspetti ambientali; le specifiche particolari si riferiscono a un determinato aspetto ambientale e definiscono appropriati valori limite.

L'**articolo 3** chiarisce che possono essere immessi sul mercato soltanto i prodotti che consumano energia conformi alla misura di esecuzione applicabile, se esistente, e l'**articolo 4** stabilisce le prescrizioni per la marcatura e la dichiarazione di conformità.

L'**articolo 5** precisa che la libera circolazione dei prodotti che consumano energia non può essere ostacolata a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile se il prodotto è conforme alla misura di esecuzione applicabile.

Tenendo conto delle procedure utilizzate nelle attuali direttive della nuova strategia, l'**articolo 6** stabilisce la procedura per le restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti muniti della marcatura CE che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

L'**articolo 7** fissa le disposizioni in merito alla valutazione della conformità. In teoria si considerano sufficienti una procedura di autovalutazione e la disponibilità di documentazione tecnica senza l'intervento di un terzo. È ammessa anche la possibilità di far ricorso a sistemi di gestione ambientale comprendenti la dimensione di progettazione del prodotto. Ai fabbricanti sarà consentito di scegliere tra le due procedure.

L'**articolo 8** sancisce la presunzione di conformità alla misura di esecuzione del prodotto cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica europeo e precisa le

modalità con cui le norme armonizzate possono contribuire alla presunzione di conformità.

L'**articolo 9** chiarisce alcuni aspetti della procedura per l'adozione e la pubblicazione delle norme armonizzate.

L'**articolo 10** affronta la questione dei componenti e delle sottounità che come tali non possono costituire l'oggetto di una misura di esecuzione nell'ambito della direttiva quadro. Per contro informazioni ambientali su tali componenti possono essere richieste ai fini dell'elaborazione del profilo ecologico da parte del fabbricante.

L'**articolo 11** sollecita una fattiva collaborazione fra gli Stati membri per consentire l'appropriato funzionamento della direttiva.

L'**articolo 12** fissa i criteri per la selezione dei prodotti che devono essere oggetto delle misure di esecuzione, nonché i fattori essenziali per la determinazione del contenuto di tali misure. L'articolo chiarisce anche che le misure di esecuzione possono includere specifiche generali o particolari per la progettazione ecocompatibile, o entrambe.

L'**articolo 13** contempla l'integrazione delle tre direttive esistenti che fissano i requisiti di rendimento energetico delle caldaie, dei frigoriferi e degli alimentatori per lampade fluorescenti quali misure di esecuzione della direttiva quadro in parola con riguardo al rendimento energetico durante l'uso.

L'**articolo 14** fissa la procedura (comitato di regolamentazione) per l'adozione delle misure di esecuzione.

L'**articolo 15** riguarda le norme sulle sanzioni che devono essere fissate dagli Stati membri.

Gli **articoli 16 e 17** si riferiscono alla riduzione/semplificazione dell'*acquis comunitario*.

Gli **articoli 18-20** trattano gli aspetti amministrativi della proposta.

L'**Allegato I** descrive il processo e i pertinenti parametri per l'elaborazione del profilo ecologico da parte del fabbricante dei prodotti oggetto di una misura di esecuzione che stabilisce specifiche generali per la progettazione ecocompatibile.

L'**Allegato II** illustra la metodologia per la definizione del livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile.

L'**Allegato III** fissa le disposizioni in merito alla marcatura comunitaria.

Gli **Allegati IV e V** descrivono le procedure che il fabbricante può seguire per garantire e dichiarare che i suoi prodotti che consumano energia soddisfano le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

L'**Allegato VI** precisa le particolarità necessarie per la dichiarazione di conformità.

L'**Allegato VII** definisce i principali elementi che devono essere inclusi in una misura di esecuzione.

**ALLEGATO**  
**Organizzazioni presenti alla riunione del 18/11/2002**

<b>Belgio</b>	Rappresentanza permanente
<b>Belgio</b>	Ministero dell'Ambiente
<b>Belgio</b>	Ministero degli Affari economici
<b>Belgio</b>	Ministero della regione vallona – Dipartimento dell'ufficio dei rifiuti (DGRNE)
<b>Belgio</b>	Amministrazione dell'ambiente di Bruxelles (IBGE)
<b>Belgio</b>	Agenzia della regione fiamminga per i rifiuti (OVAM)
<b>Danimarca</b>	Autorità danese per l'energia (ENS)
<b>Danimarca</b>	Agenzia danese per la tutela ambientale (MST)
<b>Finlandia</b>	Ministero del Commercio e dell'Industria
<b>Francia</b>	Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria
<b>Francia</b>	Ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo durevole
<b>Francia</b>	Dipartimento del ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria (DIGITIP)
<b>Germania</b>	Ministero dell'Ambiente
<b>Germania</b>	Agenzia tedesca per l'energia
<b>Irlanda</b>	Ministero delle Imprese, del Commercio e dell'Occupazione
<b>Italia</b>	Ente nazionale per le energie alternative (ENEA)
<b>Paesi Bassi</b>	Ministero dell'Ambiente
<b>Paesi Bassi</b>	Ministero degli Affari economici
<b>Norvegia</b>	Missione della Norvegia nell'UE
<b>Spagna</b>	Rappresentanza permanente: addetto all'ambiente
<b>Svezia</b>	Ministero dell'Industria
<b>Svezia</b>	Ministero dell'Ambiente
<b>Regno Unito</b>	Ministero del Commercio e dell'Industria
<b>Regno Unito</b>	Ministero dell'Ambiente, dell'Alimentazione e delle

	Questioni rurali (DEFRA)
<b>AeA Europa</b>	Associazione americana per l'elettronica
<b>AENOR</b>	Organizzazione nazionale di standardizzazione spagnola
<b>ANEC</b>	Organizzazione non governativa dei consumatori
<b>ANIE</b>	Federazione italiana imprese elettrotecniche ed elettroniche
<b>Apple</b>	Fabbricante
<b>ASERCOM</b>	Associazione europea dei costruttori di compressori per la refrigerazione
<b>AVAYA Inc.</b>	Fabbricante
<b>BEUC</b>	Organizzazione non governativa dei consumatori
<b>CAPIEL</b>	Federazione europea dei costruttori di apparecchiature elettriche industriali
<b>CECAPI</b>	Comitato europeo dei costruttori di apparecchiature di installazione
<b>CECED</b>	Federazione europea dei produttori di elettrodomestici
<b>CECIMO</b>	Comitato europeo per la cooperazione tra le industrie delle macchine utensili
<b>CELMA</b>	Federazione europea dei produttori di apparecchi di illuminazione e di componenti
<b>CENELEC</b>	Ente europeo di normalizzazione
<b>COCIR</b>	Federazione europea dei produttori di apparecchiature elettromedicali
<b>DAIKIN Europa</b>	Fabbricante
<b>DI</b>	Confederazione dell'industria danese
<b>DIN</b>	Organizzazione nazionale tedesca di normalizzazione
<b>E.H.I</b>	Associazione dell'industria europea del riscaldamento
<b>ECOS</b>	Organizzazione ambientale europea dei cittadini per la normalizzazione
<b>EEB</b>	Ufficio europeo per l'ambiente, organizzazione non governativa ambientale

<b>EFCEM</b>	Federazione europea dei produttori di apparecchiature per il catering
<b>Segretariato EFTA</b>	Associazione europea di libero scambio
<b>EHA</b>	Associazione svedese dei produttori di apparecchiature
<b>EICTA</b>	Associazione europea per il comparto dell'ICT e dell'elettronica di consumo
<b>Electronics Coalition</b>	Associazione industriale
<b>EPEE</b>	Associazione industriale per i refrigeranti
<b>EPTA</b>	Associazione europea per gli elettrodomestici
<b>ESIA</b>	Associazione europea dei produttori di semiconduttori
<b>Comitato UE</b>	Camera di commercio americana
<b>EURELECTRIC</b>	Unione dell'industria dell'energia elettrica
<b>Eurocommerce</b>	Rappresentanza nell'UE del commercio al dettaglio, all'ingrosso e internazionale
<b>EUROMOT</b>	Associazione europea dei costruttori di motori a combustione interna
<b>EVA</b>	Associazione europea distribuzione automatica
<b>FEE</b>	Associazione belga delle industrie elettriche ed elettroniche
<b>FIEEC</b>	Federazione francese delle industrie elettriche, elettroniche e della comunicazione
<b>Fujitsu Limited</b>	Fabbricante
<b>General Electric</b>	Fabbricante
<b>IEA</b>	Agenzia internazionale dell'energia (AIE)
<b>Intel</b>	Fabbricante
<b>JBCE</b>	Associazione delle imprese giapponesi in Europa
<b>JISC</b>	Comitato giapponese per le norme industriali
<b>Lucent Technologies</b>	Fabbricante

<b>Marcogaz</b>	Associazione tecnica dell'industria europea del gas naturale
<b>ORGALIME</b>	Federazione europea dell'industria meccanica, elettrica ed elettronica
<b>Remanufactured</b>	Associazione dell'industria del riciclo e del riutilizzo di cartucce e di toner
<b>Schneider Industry</b>	Fabbricante
<b>TIE</b>	Federazione dei fabbricanti europei di giocattoli
<b>UEAPME</b>	Federazione europea delle piccole e medie imprese
<b>UNICE</b>	Confederazione degli industriali e degli imprenditori europei
<b>WKÖ</b>	Camera di commercio austriaca
<b>WWF</b>	Organizzazione non governativa ambientale

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione<sup>40</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>41</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>42</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>43</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un'incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle normative nazionali costituisce l'unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.
- (2) Ai prodotti che consumano energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell'interesse dello sviluppo sostenibile va incoraggiato il continuo alleggerimento dell'impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.
- (3) Occorre istituire un quadro coerente per l'applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia nell'intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano alle specifiche e di

---

<sup>40</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>41</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>42</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>43</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

migliorarne l'impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie devono rispettare i principi del commercio internazionale.

- (4) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente mediante un uso più efficiente delle risorse da parte dei prodotti che consumano energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un'attenta considerazione dell'impatto economico, sociale e sanitario delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ciò che rappresenta un presupposto indispensabile per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.
- (5) L'approccio illustrato nel Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti<sup>44</sup>, che costituisce un'importante innovazione del sesto programma di azione in materia di ambiente di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>45</sup>, è teso a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. La presa in considerazione allo stadio della progettazione dell'impatto ambientale di un prodotto nell'intero arco della sua vita può notevolmente ridurre l'incidenza sull'ambiente in maniera vantaggiosa sotto il profilo dei costi. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti economici, tecnici e funzionali.
- (6) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Tali misure prioritarie dovrebbero essere introdotte tenendo conto in particolare della loro capacità di ridurre con un costo limitato le emissioni di gas a effetto serra. Queste misure possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo, indicato nel protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici approvata con la decisione 2002/358/CE del Consiglio<sup>46</sup>, di ridurre dell'8% le emissioni dei gas a effetto serra per la Comunità entro il 2012 e di operare ulteriori riduzioni oltre tale data. Esse possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel settembre 2002.
- (7) Il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe normalmente essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. L'elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un'adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di una introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L'introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

---

<sup>44</sup> Documento COM (2001) 68 def.

<sup>45</sup> GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

<sup>46</sup> GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

- (8) Occorre dare la priorità a iniziative alternative quali l'autoregolamentazione da parte dell'industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.
- (9) I prodotti che consumano energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva sono muniti della marcatura "CE" e delle associate informazioni al fine di consentire loro di essere immessi sul mercato interno e di poter circolare liberamente.
- (10) Occorre tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità<sup>47</sup>.
- (11) Le autorità preposte alla sorveglianza si scambiano vicendevolmente informazioni sulle misure previste nel quadro della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile dei mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari.
- (12) È nell'interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.
- (13) Le norme armonizzate sono specifiche tecniche adottate dagli organismi europei di normalizzazione indicati nell'Allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche<sup>48</sup>, su mandato della Commissione in conformità a tale direttiva e in ottemperanza alle disposizioni generali in materia di collaborazione tra la Commissione e tali organismi. Nell'interesse del commercio internazionale vanno utilizzate ogni qualvolta possibile le norme internazionali.
- (14) La presente direttiva è conforme ai principi sull'applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione<sup>49</sup> e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999<sup>50</sup> raccomandava alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia poteva essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare ogni qualvolta possibile la legislazione.

---

<sup>47</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

<sup>48</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37, come modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

<sup>49</sup> GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

<sup>50</sup> GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.

- (15) Le sinergie e la complementarità della presente direttiva con gli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti<sup>51</sup>, il regolamento (CE) n. 1980/2000, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica<sup>52</sup>, il regolamento (CE) n. 2422/2001, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio<sup>53</sup>, la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>54</sup>, la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>55</sup>, dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.
- (16) La direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi<sup>56</sup>, la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico<sup>57</sup> e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti<sup>58</sup>, che già contengono disposizioni in merito alla revisione dei requisiti di rendimento energetico, dovrebbero essere integrate nel presente quadro.
- (17) La direttiva 92/42/CEE contempla un sistema di classificazione delle caldaie in funzione del loro rendimento energetico mediante l'attribuzione di stelle. Poiché gli Stati membri e l'industria hanno convenuto che siffatto sistema non ha prodotto i risultati sperati, la direttiva 92/42/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (18) Le disposizioni della direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali<sup>59</sup> sono state sostituite dalle disposizioni della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas<sup>60</sup> e della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia<sup>61</sup>. La direttiva 78/170/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

---

<sup>51</sup> GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

<sup>52</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

<sup>53</sup> GU L 332 del 12.12.2001, pag. 1.

<sup>54</sup> GU L 37 del 13.02.2003, pag. 24.

<sup>55</sup> GU L 37 del 13.02.2003, pag. 19.

<sup>56</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

<sup>57</sup> GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

<sup>58</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 33.

<sup>59</sup> GU L 52 del 23.2.1978, pag. 32, come modificata dalla direttiva 82/885/CEE (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 19).

<sup>60</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE.

<sup>61</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

- (19) La direttiva 86/594/CEE del Consiglio, dell'1 dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici<sup>62</sup> stabilisce le condizioni alle quali la pubblicazione delle informazioni in merito al rumore emesso da tali apparecchi può essere richiesta dagli Stati membri e definisce la procedura per la determinazione del livello di rumore. A fini di armonizzazione le emissioni sonore dovrebbero essere incluse in una valutazione integrata delle prestazioni ambientali. Poiché la presente direttiva contempla un siffatto approccio integrato, la direttiva 86/594/CEE dovrebbe essere abrogata.
- (20) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>63</sup>.
- (21) Gli Stati membri determinano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (22) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, segnatamente garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri se questi agiscono isolatamente, bensì, a motivo delle loro dimensioni e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*  
*Oggetto e portata*

1. La presente direttiva fissa un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto nell'intento di garantire la libera circolazione dei prodotti che consumano energia nel mercato interno.

Essa definisce le specifiche cui devono ottemperare i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione in vista della loro immissione sul mercato. La direttiva contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e mirando a un elevato livello di protezione ambientale.

2. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci per via terrestre, marittima e aerea.

---

<sup>62</sup> GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

<sup>63</sup> GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) “prodotto che consuma energia”: un prodotto che dipende da un input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie rinnovabili) per funzionare opportunamente e un prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di tale energia, incluse le parti destinate a essere incorporate nei prodotti che consumano energia immesse sul mercato come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, le cui prestazioni ambientali possono essere oggetto di una valutazione indipendente;
- 2) “componenti e sottounità”: le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti che consumano energia e che non sono immesse sul mercato come parti staccate per gli utenti finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;
- 3) “misure di esecuzione”: le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, necessarie per conseguire l'obiettivo della presente direttiva per determinati prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
- 4) “immissione sul mercato”: rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della Comunità, gratuitamente o contro compenso;
- 5) “fabbricante”: la persona fisica o giuridica responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto che consuma energia in vista della sua immissione sul mercato con il proprio nome o marchio o per proprio uso;
- 6) “rappresentante autorizzato”: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, esplicitamente designata dal fabbricante, agisce per suo conto e cui possono rivolgersi le autorità e gli organismi nella Comunità in luogo del fabbricante con riguardo agli obblighi incombenti a quest'ultimo in forza della presente direttiva;
- 7) “materiali”: le materie prime, i prodotti intermedi e i materiali accessori;
- 8) “progettazione del prodotto”: la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di un prodotto che consuma energia;
- 9) “aspetto ambientale”: un elemento o una funzione di un prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con l'ambiente;
- 10) “impatto ambientale”: qualsiasi modifica negativa all'ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia;
- 11) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto che consuma energia dalla sua progettazione al suo smaltimento definitivo;

- 12) “fine vita”: la situazione di un prodotto che consuma energia che è giunto al termine del suo primo uso;
- 13) “riutilizzo”: qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto che consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
- 14) “riciclaggio”: il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia; per recupero di energia si intende l'uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
- 15) “recupero”: ognuna delle operazioni applicabili di cui all'Allegato II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio<sup>64</sup>;
- 16) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'Allegato I della direttiva 75/442/CEE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 17) “profilo ecologico”: la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia, degli input e degli output, includendovi, come appropriato, materie prime, prodotti intermedi, emissioni e rifiuti, connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;
- 18) “prestazione ambientale”: per prestazione ambientale di un prodotto che consuma energia si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante quali sono riflessi nel suo profilo ecologico;
- 19) “miglioramento delle prestazioni ambientali”: il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali complessive di un prodotto che consuma energia, in diverse generazioni successive, sebbene non necessariamente simultaneamente con riguardo a tutti gli aspetti ambientali del prodotto;
- 20) “progettazione ecocompatibile”: l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di migliorare le prestazioni ambientali di questo nel corso del suo intero ciclo di vita;
- 21) “specifiche per la progettazione ecocompatibile”: qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che consuma energia;
- 22) “specifiche generali per la progettazione ecocompatibile”: qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico nel suo complesso e che non stabilisce valori limite su particolari aspetti ambientali;

---

<sup>64</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

- 23) “specifica particolare per la progettazione ecocompatibile”: la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante l'uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;
- 24) “norma armonizzata”: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità alle procedure stabilite nella direttiva 98/34/CE al fine di fissare una prescrizione europea il cui rispetto non è obbligatorio.

### *Articolo 3*

#### *Immissione sul mercato e messa in servizio*

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure.

### *Articolo 4*

#### *Marchatura e dichiarazione di conformità*

1. Anteriormente all'immissione sul mercato di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione va apposta ad esso una marcatura di conformità CE e va emessa una dichiarazione di conformità con la quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, garantisce e dichiara che il prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. La marcatura di conformità CE consiste delle iniziali “CE” come indicato nell'Allegato III.
3. La dichiarazione di conformità contiene gli elementi specificati nell'Allegato VI.
4. L'apposizione sui prodotti che consumano energia di marchature suscettibili di trarre in inganno gli utenti in merito al significato o alla forma della marcatura CE è proibita.
5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni che devono essere fornite in conformità alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto che consuma energia raggiunge l'utente finale. Gli Stati membri possono anche autorizzare che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali della Comunità.

In sede di applicazione del primo comma gli Stati membri devono tener presente in particolare:

- (a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure;
- (b) il tipo di utente previsto per il prodotto che consuma energia e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

*Articolo 5*  
*Libera circolazione*

1. Gli Stati membri non creano alcun ostacolo all'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio all'interno del loro territorio, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile, di un prodotto che consuma energia che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità all'articolo 4.
2. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell'ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che consumano energia che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile purché sia chiaramente indicato in modo visibile che essi non sono conformi e che non possono essere posti in vendita finché non siano pienamente conformi.

*Articolo 6*  
*Restrizioni all'immissione sul mercato*

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto che consuma energia recante la marcatura CE di cui all'articolo 4 e utilizzato in conformità al suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e/o che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Se la situazione di mancata conformità si protrae lo Stato membro limita o proibisce l'immissione sul mercato del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

2. Qualsiasi decisione da parte di uno Stato membro in forza della presente direttiva che limiti l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto che consuma energia deve indicare i motivi esatti che ne sono all'origine.

Tale decisione va notificata immediatamente alla parte interessata che viene contemporaneamente informata dei rimedi giuridici disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali rimedi.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la mancata ottemperanza è riconducibile:
  - a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;
  - b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
  - c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

Se dopo tale consultazione ritiene che la disposizione è giustificata, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro che ha adottato l'iniziativa e gli altri Stati membri.

Se la Commissione giudica la disposizione ingiustificata ne informa immediatamente gli Stati membri.

5. Se la decisione di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
6. Se un prodotto che consuma energia che non ottempera a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile reca la marcatura CE, lo Stato membro in questione adotta le opportune iniziative nei confronti del fabbricante che ha apposto la marcatura CE, o del suo rappresentante autorizzato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
7. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.
8. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche.

Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### *Articolo 7 Valutazione di conformità*

1. Prima di immettere sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante ne valuta la conformità a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno di cui all'Allegato IV e il sistema di gestione ambientale di cui all'Allegato V. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei moduli B, C, D ed E come descritto nella decisione 93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>65</sup> e la funzione di progettazione è inclusa nell'ambito di tale registrazione, il programma di gestione ambientale di tale

---

<sup>65</sup> GUL 114 del 24.4.2001, pag. 1.

organizzazione si presume ottemperi alle disposizioni dell'Allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione ambientale che comprende la funzione di progettazione del prodotto ed è attuato conformemente alle norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si presume che tale sistema di gestione ambientale ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell'Allegato V.

3. Dopo aver immesso sul mercato un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

I pertinenti documenti devono essere messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità competente di uno Stato membro.

4. Se il fabbricante non è stabilito nel territorio della Comunità e in mancanza di un rappresentante autorizzato, l'obbligo di garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul mercato è conforme alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile incombe alla persona che lo immette sul mercato comunitario.
5. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità.

#### *Articolo 8*

##### *Presunzione di conformità*

1. Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che consuma energia che reca la marcatura CE di cui all'articolo 4.
2. Il prodotto che consuma energia per il quale sono state applicate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si presume ottemperi a tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
3. Si presume che il prodotto che consuma energia cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

#### *Articolo 9*

##### *Norme armonizzate*

1. Gli Stati membri si assicurano che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate la cui applicazione è destinata a ottemperare le disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile non le soddisfa appieno, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE, spiegandone i motivi.

Il comitato emette urgentemente un parere.

3. Alla luce del parere del comitato la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

#### *Articolo 10*

##### *Disposizioni per i componenti e le sottunità*

Conformemente alle misure di esecuzione gli Stati membri si assicurano che i fabbricanti di componenti o di sottunità del prodotto che consuma energia forniscano, su richiesta di altri fabbricanti che utilizzano il componente o la sottunità in un prodotto che consuma energia oggetto di una misura di esecuzione, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del profilo ecologico del prodotto che consuma energia.

In particolare le misure di esecuzione possono imporre ai fabbricanti di fornire informazioni sulla composizione e sul consumo di energia e/o di risorse dei componenti o delle sottunità da essi prodotti e, se disponibili, i risultati delle valutazioni ambientali e/o di studi specifici in merito all'uso e alla gestione del fine vita dei componenti o delle sottunità in questione.

#### *Articolo 11*

##### *Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni*

1. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva.

Essi incoraggiano tali autorità a collaborare tra loro e a scambiarsi informazioni al fine di facilitare l'applicazione della direttiva.

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

*Articolo 12*  
*Misure di esecuzione*

1. La Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può adottare misure di esecuzione applicando i seguenti criteri:
  - a) con riguardo alla selezione del prodotto che consuma energia da considerare:
    - i) il prodotto presenta un volume significativo di vendite e di scambi commerciali;
    - ii) il prodotto presenta un significativo impatto ambientale;
    - iii) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi;
    - iv) occorre prendere in considerazione priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE;
  - b) con riguardo al contenuto della misura:
    - i) va considerato l'intero ciclo di vita del prodotto;
    - ii) non va significativamente influenzata la prestazione del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
    - iii) la salute e la sicurezza non devono essere messi a rischio;
    - iv) non devono prodursi significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;
    - v) non devono prodursi significative ripercussioni negative sulla competitività dei fabbricanti, compresi i mercati esterni alla Comunità.
2. Le misure di esecuzione fissano specifiche generali per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato I e/o specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile conformemente all'Allegato II.

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale
3. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell'Allegato VII.

*Articolo 13*  
*Misure di esecuzione esistenti*

Le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE sono considerate misure di esecuzione ai sensi della presente direttiva rispettivamente per le caldaie ad acqua calda di uso domestico, gli apparecchi frigoriferi di uso domestico e gli alimentatori per lampade fluorescenti con riferimento al rendimento energetico durante l'uso.

*Articolo 14*  
*Comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito designato come il “Comitato”, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 15*  
*Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le disposizioni necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al massimo entro la data specificata al primo comma dell'articolo 18 e notificano senza indugio qualsiasi loro successivo emendamento.

*Articolo 16*  
*Emendamenti*

La direttiva 92/42/CEE è emendata come segue:

- (1) l'articolo 6 è soppresso;
- (2) l'Allegato I, sezione 2, è soppresso.

*Articolo 17*  
*Abrogazioni*

Le direttive 78/170/CE e 86/594/CEE sono abrogate.

*Articolo 18*  
*Attuazione*

1. Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri adottano e pubblicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessari per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione fra dette disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° luglio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottati nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 19*  
*Entrata in vigore*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 20*  
*Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*  
[...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

**ALLEGATO I**  
**Metodologia per l'elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile**

(cui è fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 3)

Le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, includono le disposizioni di cui in appresso, come appropriate per il prodotto che consuma energia oggetto della misura di esecuzione.

**PARTE 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I fabbricanti di prodotti che consumano energia effettuano una valutazione degli aspetti ambientali di un modello rappresentativo di un prodotto che consuma energia durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato.

Sulla base di tale valutazione i fabbricanti elaborano il profilo ecologico di un modello rappresentativo, incentrato sulle specifiche caratteristiche di questo con riguardo all'ambiente e sui suoi input/output durante l'intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

La valutazione verterà sui fattori suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione. A tali fattori sarà data la priorità.

2. Il fabbricante si avvarrà di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative, nell'intento di conseguire un miglioramento delle prestazioni ambientali del prodotto tenendo conto dello stato dell'arte nella progettazione ecocompatibile.

La scelta di una specifica soluzione progettuale deve permettere un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

Il processo di progettazione per i prodotti che consumano energia include, in particolare, elementi tra quelli elencati nella parte 2 del presente allegato.

I pertinenti parametri per la progettazione ecocompatibile saranno specificati nella misura di esecuzione.

**PARTE 2. PARAMETRI DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE PER I PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA**

- 2.1 La valutazione descritta nella parte 1 del presente allegato riguarda, conformemente alla misura di esecuzione, i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto nella misura in cui si riferiscono alla sua progettazione:
  - a) acquisizione di materie prime;
  - b) fabbricazione;

- c) condizionamento, trasporto e distribuzione;
- d) installazione e manutenzione;
- e) uso;
- f) fine vita.

2.2 Per ciascuno stadio vengono valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

- a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l'acqua;
- b) emissioni previste nell'acqua, nell'aria o nel suolo;
- c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;
- d) generazione prevista di rifiuti;
- e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE sui RAEE.

2.3 In particolare sono opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali citati nel precedente paragrafo:

- a) peso e volume del prodotto;
- b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;
- c) consumo di energia nel corso dell'intero ciclo di vita;
- d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l'ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE<sup>66</sup> e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali le direttive 76/769/CEE<sup>67</sup> o 2002/95/CE;
- e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;
- f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali idonei al reimpiego e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente all'ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

---

<sup>66</sup> GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

<sup>67</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

- g) incorporazione dei componenti utilizzati;
- h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al reimpiego e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;
- i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;
- j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;
- k) emissioni nell'aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell'ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali<sup>68</sup>;
- l) emissioni nell'acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti);
- m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l'uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).
- n) informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante, incluse se del caso:
  - istruzioni in merito al processo di fabbricazione;
  - informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, accompagnanti il prodotto immesso sul mercato per consentire al consumatore di comparare tali aspetti;
  - istruzioni ai consumatori/utenti sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita;
  - informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita. Le informazioni fondamentali sono fornite se possibile sul prodotto stesso.

Tali informazioni devono tener conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE sui RAEE.

---

<sup>68</sup> GUL 59 del 27.2.1998, pag. 1.

## **ALLEGATO II**

### **Metodologia per la definizione del livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile**

(cui è fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 3)

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all'uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita, a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l'uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

Il livello di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile per un determinato prodotto che consuma energia è fissato come indicato in appresso.

1. Un'analisi tecnica ed economica seleziona sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto che consuma energia in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica nonché delle potenzialità di miglioramento vengono adottate misure concrete nell'intento di ridurre l'impatto ambientale del prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante l'uso, il livello di rendimento energetico o di consumo è fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l'utente finale per modelli rappresentativi di un prodotto che consuma energia. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto del 5% e una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse (quali acqua o detersivi).

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti elementi (quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto), comprendente, se opportuno, i costi ambientali esterni, va condotta per verificare l'esistenza di variazioni significative e la solidità delle conclusioni generali. Le specifiche vanno adeguate di conseguenza.

Una metodologia simile potrebbe essere applicata ad altre risorse quali l'acqua.


2. Il livello delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile potrebbe essere stabilito utilizzando elementi disponibili nell'ambito di altre attività comunitarie tra cui il regolamento (CE) n. 1980/2000 sul marchio di qualità ecologica, le future strategie tematiche sull'uso sostenibile delle risorse e il riciclaggio, la direttiva 92/75/CEE sull'etichettatura degli apparecchi domestici e il regolamento (CE) n. 2422/2001 sull'etichettatura delle apparecchiature per ufficio.

Gli elementi ricavati dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo potrebbero essere utilizzati per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'UE.

3. In linea di principio la definizione di una specifica particolare per la progettazione ecocompatibile non dovrebbe avere come conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria. Se la specifica implica la rimozione dal mercato di una quota significativa dei modelli attualmente prodotti, la data della sua entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

**ALLEGATO III**  
**Marcatura CE**

(cui è fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 2)



La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

**ALLEGATO IV**  
**Controllo della progettazione interno**

(cui è fatto riferimento all'articolo 7)

1. Il presente modulo descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli obblighi precisati nella sezione 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono apporre la marcatura CE prevista all'articolo 4 su ciascuna unità del prodotto che consuma energia e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

La documentazione contiene in particolare:

- a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e dell'uso cui è destinato;
  - b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;
  - c) il profilo ecologico del prodotto;
  - d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
  - e) un elenco degli appropriati documenti di cui all'articolo 9, applicati per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché i documenti di cui all'articolo 9 non sono stati applicati o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;
  - f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui alla parte 2.3, lettera n), dell'Allegato I;
  - g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui alla sezione 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

**ALLEGATO V**  
**Sistema di gestione ambientale**

(cui è fatto riferimento all'articolo 7)

1. Il presente modulo descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui alla sezione 2 del presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono apporre la marcatura CE prevista all'articolo 4 su ciascuna unità del prodotto che consuma energia e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La dichiarazione di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve attuare gli elementi del sistema di gestione ambientale specificati nella sezione 3 del presente allegato.
3. Sistema di gestione ambientale

Nella presente sezione sono definiti gli elementi del sistema di gestione ambientale e le procedure necessarie per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti al fine di garantire l'ottemperanza dei prodotti che consumano energia alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

- 3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

Il fabbricante è in grado di dimostrare i miglioramenti conseguiti nelle prestazioni ambientali complessive del prodotto e istituisce un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, tenuto conto delle prescrizioni della misura di esecuzione.

Tutte le disposizioni adottate dal fabbricante per elaborare e migliorare il profilo ecologico del prodotto attraverso la progettazione e la fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

Esse devono contenere in particolare un'adeguata descrizione di quanto segue:

- gli aspetti e gli impatti ambientali significativi dei prodotti con una spiegazione della loro natura;
- gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento;
- i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;
- le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l'aggiornamento;
- il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia del sistema di gestione ambientale.

### 3.2. Pianificazione

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

- a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del prodotto;
- b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;
- c) un programma per conseguire tali obiettivi.

### 3.3 Attuazione

- a) Sono definite e documentate le responsabilità e le autorità allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;
- b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottate in sede di progettazione del prodotto;
- c) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
- d) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 9 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità;
- e) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per descrivere gli elementi fondamentali del sistema di gestione ambientale e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

### 3.4 Azione di controllo e correttiva

- a) Il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione correttiva;
- b) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale.

**ALLEGATO VI**  
**Dichiarazione di conformità**

(cui è fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 3)

**LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DEVE CONTENERE I SEGUENTI DATI:**

1. nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
2. una descrizione del modello sufficiente a garantirne l'individuazione senza ambiguità;
3. se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
4. se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;
5. se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;
6. indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

## **ALLEGATO VII**

### **Contenuto delle misure di esecuzione**

(cui è fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 4)

#### **IN PARTICOLARE LA MISURA DI ESECUZIONE DEVE SPECIFICARE:**

1. la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto che consuma energia in questione;
2. le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto che consuma energia in questione, la data o le date di attuazione, qualsiasi misura scaglionata nel tempo o di transizione;
  - nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, i pertinenti parametri tra quelli citati nell'Allegato I, parte 2;
  - nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;
3. le prescrizioni circa l'installazione del prodotto che consuma energia allorché presenta una pertinenza diretta alle prestazioni ambientali considerate;
4. le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, vanno usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
5. i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE
  - nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;
  - se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;
6. prescrizioni in merito ai dati che i fabbricanti devono fornire alle autorità ai fini della verifica della conformità;
7. durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato di prodotti che consumano energia conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione.